



Vittoria 16.12.2020 - Prot. n. 579 PFB

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

NOTA INTEGRATIVA

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D.lgs.118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. La presente nota integrativa è prevista dal punto 9.3 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio e si propone di descrivere e spiegare gli elementi più significativi dello schema di bilancio di previsione 2021-2023. Costituiscono prerogative esclusive della Giunta, in sede di proposta degli schemi, e del Consiglio in sede di discussione e approvazione del bilancio le scelte in materia di politica tributaria, tariffaria, di contribuzioni e proventi di terzi, nonché in materia di politiche di effettuazione degli interventi e di erogazioni dei servizi. In particolare, la relazione è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili o a motivarne eventuali scostamenti, con particolare riferimento all'impatto sugli equilibri finanziari del bilancio annuale e pluriennale. La proposta di bilancio viene redatta in base alle disposizioni contabili di cui al D.Lgs 267/2000 dopo le modifiche del D. Lgs. 126/2014, nonché secondo gli schemi e i principi contabili allegati al D.Lgs 118/2011. Gli atti di proposta e approvazione saranno presentati alla Commissione Straordinaria del comune di Vittoria nominata con decreto del Presidente della Repubblica n. 206 del 5 settembre 2018. Si da atto che alla data di redazione del presente documento la legge di bilancio dello Stato per l'anno 2021, non è stata ancora approvata.

Il Dirigente
Alessandro BASILE

Quadro normativo di riferimento

I documenti relativi al Bilancio di previsione sottoposti all'approvazione dell'organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.118/11). Si è pertanto operato secondo questi presupposti ed agendo con la diligenza tecnica richiesta, sia con riferimento al contenuto che alla forma dei modelli o delle relazioni previste dall'importante adempimento. L'ente, inoltre ha operato nel rispetto di quanto previsto delle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" (D.Lgs.126/14). Si richiamano *per relationem* i contenuti dei principi contabili applicati della Programmazione (allegato 4/1) e della Contabilità Finanziaria (allegato 4/2) modificati con i Decreti Ministeriali del 1 agosto 2019 e del 7 settembre 2020.

Box n. 1: Principali innovazioni del procedimento di programmazione del Bilancio armonizzato.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze: ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- sono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata, è prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- è introdotto il piano dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico/patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente, l'unità elementare di voto sale di un livello, le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il presente documento viene redatto dal Dott. Alessandro Basile, Dirigente della Direzione Politiche Finanziarie ed Economiche del comune di Vittoria, nominato con il decreto Sindacale n.3.2018.

Nella redazione dei documenti finanziari e contabili è stata privilegiata l'applicazione di metodologie di valutazione e stima prudenziale; il sistema di bilancio, relativamente ai documenti di previsione dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio e gli effetti della gestione delle risorse per i servizi pubblici.

Il bilancio, come i documenti di rendiconto dell'attività di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario piuttosto che l'aspetto puramente formale. Va da se, che la redazione dei documenti correlati, degli allegati contabili, dei saldi finanziari e degli stanziamenti di risorse sono stati determinati seguendo una metodologia rigorosa e condivisa con l'Organo di Revisione dell'Ente.

Il bilancio di previsione a base finanziaria ed economico patrimoniale è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione triennale dell'ente (DUP 2021-2023), attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione mira alle seguenti finalità:

- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di *governance* esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021-2023
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 16.12.2020

- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;
- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione. Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, il presente documento è integrato con una serie di tabelle quali-quantitative, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa. Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni quali-quantitative del bilancio. La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:
 - ❖ una funzione descrittiva che illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
 - ❖ una funzione informativa che apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
 - ❖ una funzione esplicativa che indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Al fine comprendere lo stato di fatto della situazione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'ultimo esercizio finanziario, in attuazione della programmazione 2021-2023 ai sensi del principio contabile 4/1 della Programmazione del D.Lgs 118/2011 fino al dodicesimo correttivo DM/2020 e ai sensi degli art. 170 e 174 del TUEL si richiamano le note/relazioni di programmazione, vigilanza, controllo e monitoraggio degli equilibri di bilancio, della situazione di tesoreria, di cassa e di competenza, secondo i dettami degli artt. 147 quinquies e 153 del

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021-2023
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 16.12.2020

TUEL, note prot. nn. 7, 76, 108, 225, 302, 325, 327, 397, 509, 510, 584, 614, 743/PFB 2019 PFB. Si richiamano anche i contenuti delle note di programmazione, vigilanza, controllo e monitoraggio degli equilibri di bilancio, della situazione di tesoreria, di cassa e di competenza, secondo i dettami degli artt. 147 quinquies e 153 del TUEL, note prot. nn. 7, 76, 108, 225, 302, 325, 327, 397, 509, 510, 584, 614, 743/PFB 2019 PFB, 705/T, 2019, 62/T e 660/T 2020, 867/T2020, 215/SSE/2020 e prot. nn., 37, 147, 167, 206, 235, 247, 250, 269, 286, 356, 335SSE/2020, 364, 383, 415, 421, 450, 455, 459, 520, 532, 563, 570 PFB/2020 della Direzione Politiche finanziarie ed Economiche e Tributi-Servizi Fiscalità Locale che hanno presentato il quadro di verifica e degli interventi sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente anche alla luce delle azioni amministrative di lotta all'evasione, elusione tributaria e morosità.

In data 16.06.2020, con deliberazione n.39, la Commissione Straordinaria ha approvato, nei termini il Rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2019; si riporta di seguito il prospetto del risultato di amministrazione come approvato. Con tale atto l'amministrazione è intervenuta con rilevanti interventi di rettifica sulle quote accantonate del risultato amministrazione ed in continuità con i rendiconti 2018 e 2017.



Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021-2023
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 16.12.2020

COMUNE DI VITTORIA (RG)

Allegato a) Risultato di amministrazione

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				2.148.150,44
RISCOSSIONI	(+)	7.338.700,40	80.820.301,85	87.989.101,25
PAGAMENTI	(-)	8.481.269,58	51.790.594,88	60.271.854,46
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			9.844.397,23
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			9.844.397,23
RESIDUI ATTIVI	(+)	44.975.245,08	13.828.525,61	58.803.770,69
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	6.407.323,81	14.307.319,52	20.714.643,33
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			871.035,15
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.T.O. CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			3.842.353,81
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A) ⁽²⁾	(=)			43.220.135,63
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019				
Parte accantonata⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019 ⁽⁴⁾				96.879.244,12
Accantonamento residui prenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				32.803.044,82
Fondo perdite società partecipate				100.000,00
Fondo contenzioso				1.300.000,00
Altri accantonamenti				9.382.000,93
			Totale parte accantonata (B)	80.356.089,67
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				0,00
			Totale parte vincolata (C)	0,00
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
			Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	-37.135.954,04
			F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				

Ai fini della predisposizione degli atti del bilancio 2021-2023 sono state applicate le statuizioni

Direzione POLITICHE FINANZIARIE ED ECONOMICHE- Comune di VITTORIA
Tel.: 0932 1514305 Fax 0932 802361 email PEC: dirigente.bilancio@pec.comunevittoria.gov.it
Documento allegato al DUP e al Bilancio di Previsione 2021-2023

della legge di bilancio 2018 n. 205/2017 e della legge di bilancio 2019 n. 145/2018, nonché della legge di bilancio 2020 n. 160/2019, del decreto legge mille proroghe n. 162/2020, del Decreto Legge n. 124/2019 (collegato fiscale), della sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020, del DM del 1 agosto 2019 undicesimo correttivo e del dodicesimo correttivo al D.lgs 118/2011, giusta Decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 7 settembre 2020. Infine è opportuno richiamare *per relationem* i contenuti della legge n. 27/2020 e del Decreto Legge Rilancio n. 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020, del D.L. 104/2020 convertito nella legge 126/2020 e dei contenuti dei decreti Ristori e Ristori bis, ter e quater, nei contenuti sulle implicazioni finanziarie e contabili degli Enti locali in emergenza COVID-19.

Sono state infatti introdotti diversi interventi di programmazione in relazione alla contabilizzazione dei dati di Rendiconto 2020 e programmazione 2021, non ultime quelli sul Fondo Funzioni Fondamentali stanziato dal Governo, del Fondo pluriennale Vincolato e dell'avanzo applicato per gli Enti in disavanzo di amministrazione.

1. Criteri e principi contabili

Il bilancio di previsione 2021-2023 del comune di Vittoria è stato predisposto nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011 e smi. Il documento di programmazione finanziaria 2021-2023, vede il rispetto delle recenti modifiche dei principi contabili con DM del 1 agosto 2019 e 2020 agli allegati 4/1, 4/2; in particolare oltre alle nuove indicazioni sui contenuti nella redazione della nota integrativa, la contabilizzazione delle funzioni tecniche, la compilazione dei modelli A1, A2, A3 da allegare al bilancio; il Comune di Vittoria ha adeguato il sistema finanziario alle prescrizioni della contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità e di cassa derivanti dal *DL. 35/2013 e smi e dall'art. 243 quinquies* del TUEL (si veda paragrafo dedicato). I principi contabili garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti

di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale triennale; principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;

2. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
3. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
4. principi della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
5. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;

6. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
7. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
8. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste o ad esempio ad accantonamenti prudenziali statuiti dalla legge;
9. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
10. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;
11. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al



Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021-2023
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 16.12.2020

fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

12. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;
13. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
14. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;
15. principio della competenza finanziaria potenziata: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;

16. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
17. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

1.3 La situazione finanziaria dell'Ente

Nell'esercizio finanziario 2020 i servizi finanziari dell'Ente hanno costantemente monitorato la situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente. La Direzione Politiche Finanziarie ed Economiche per tutto l'esercizio 2020 in sede di salvaguardia degli equilibri, assestamento di bilancio e di variazioni ha già relazionato nelle note richiamate, sui rischi di ricorso a misure straordinarie di riequilibrio previste all' art. 243 bis del TUEL – si vedano nota prot. n. 364/PFB e note n. 450/PFB2020 e n. 520 PFB del 30.10.2020. Nell'esercizio finanziario 2020, anche a seguito della rilevazione di minori entrate tributarie e patrimoniali in emergenza Covid 19, sono stati monitorati e verificati costantemente gli andamenti delle riscossioni (a competenza e residui) e dei debiti fuori bilancio e passività al fine di valutare la possibilità di ricorso ad un piano di riequilibrio pluriennale. Negli anni 2018, 2019 e 2020, **un costante monitoraggio dei DFB e attività regolarizzazione di mancate coperture finanziarie pregresse** sono stati attuati dalle direzioni dell'Ente su richiesta della direzione Politiche Finanziarie ed Economiche al fine di salvaguardare gli equilibri di cui all'art. 162 del TUEL e della legge 145/2018.

Le direzioni dell'Ente sono state ripetutamente invitate a:

- *adottare un programma dettagliato di riduzione della spesa corrente per l'esercizio 2020;*

- *sospendere l'invio di nuovi atti di impegno di spesa anche considerando gli stanziamenti del PEG (assestato ed impegnato) assegnato alle Direzioni;*
- *accelerare e potenziare le fonti di entrata inerenti i servizi gestiti di cui alle relative deliberazioni relative al bilancio 2022-2022 approvato con deliberazione n.77/2019;*
- *attivare misure gestionali ed organizzative previste nel controllo di gestione (artt. 147, 196-197 del TUEL) di riduzione dei costi dei servizi in relazione alle risorse disponibili e gestione delle relazioni di fornitura monitorando costantemente i tempi di fatturazione e il controllo delle prestazioni erogate;*
- *comunicare impegni di spesa non utilizzati al fine della cancellazione e riduzione di residui passivi;*
- *attenzione con urgenza i decreti ingiuntivi pervenuti e predisporre gli atti amministrativi tempestivamente;*
- *monitorare costantemente la spesa accessoria del personale;*
- *verificare costantemente le fatture in entrata (accettazione e rifiuto), nei termini di legge al fine di controllare lo stock di debito iscritto alla Piattaforma MEF.*

Non meno incisivi sono stati i richiami alla vigilanza sull'applicazione dell'art. 183 comma 8 del TUEL, supportato dalla circolare n. 5/2016 della Ragioneria Generale dello Stato e sugli effetti dell'art. 159 del TUEL.

Gli esercizi finanziari 2019 e 2020 hanno visto dunque una contrazione della capacità di spesa connessa alle coperture finanziarie per i procedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ,passività pregresse e transazioni negli anni 2018-2019-2020-2021-2022 con la connessa e contingente necessità di monitorare costantemente la situazione di cassa e degli indicatori strutturali nell'esercizio 2021, al fine di valutare il ricorso alle misure previste nell'art. 243 bis del TUEL.

In sintesi si rileva che:

1.Nell'anno 2019 ha incamerato l'anticipazione di cassa prevista all'art. 243 quinquies del TUEL per i comuni sciolti ex art. 143 del TUEL per Euro 9.392.900,97;

2. Nell'anno 2020 ha aderito alla rinegoziazione dei mutui CDP quale misura di recupero di risorse e spazi finanziari;
3. Nell'anno 2020 ha aderito alla misura di erogazione dell'anticipazione di liquidità prevista dagli art.116 del D.L 34/2020 per la copertura dei debiti commerciali al 31.12.2019 per Euro 7.707.359,88 così come comunicati dalle Direzioni dell'Ente su richiesta ed informativa della Direzione Politiche Finanziarie ed Economiche;
4. La riduzione dell'indebitamento e dei parametri di cui all'art. 204 e 207 del TUEL; non sono stati accesi nuovi mutui;
5. L'avvio di una attività di accelerazione e potenziamento della riscossione dei tributi comunali a partire dall'esercizio 2019 con l'invio di ingiunzioni dirette, solleciti e diffide e messe in mora IMU, TARI e IDRICO come risulta dalle relazioni 705T/2019, 62/T 2020 e 660/T 2020. L'emissione dei nuovi Avvisi di accertamento esecutivo tributari e patrimoniali TARI, IMU e Idrico nell'anno 2020 (luglio agosto e settembre) come previsto dalla nuova legge di bilancio 2020 n. 160/2019 ed seguito delle sospensioni del D.L 18/2020 – legge n. 27/2020; Al 31.12.2019 si è rilevata una maggiorazione delle riscossioni da recupero evasione tributi, nonostante una flessione delle riscossioni rispetto all'anno 2018, tuttavia in aumento nell'ultimo quadrimestre 2019;
6. La copertura finanziaria delle spese di funzionamento, nonostante la contrazione dei tempi di pagamento delle fatture ricevute: igiene urbana, conferimenti, funzioni e servizi fondamentali in emergenza COVID 19;
7. La rinegoziazione dei mutui CDP prevista dal D.L 18/2020 cura Italia convertito nella legge n. 27/2020, che ha consentito il recupero di spazi finanziari per la copertura delle spese COVID-19 e il mantenimento degli equilibri di bilancio 2020-2022;
8. La regolarizzazione dei procedimenti di liquidazione delle aziende speciali AMIU (Azienda Municipalizzata Igiene Urbana) ed AMFM-EMAIA (Azienda Municipalizzata Fiere e Mercati) (in liquidazione) con l'adozione di atti amministrativi fondamentali tra i quali l'approvazione dei Programmi Generali di liquidazione, la presentazione dei bilanci pregressi 2012-2019, la riduzione dei costi e delle spese degli organi di liquidazione e revisione ad n. 1 componente, la continua vigilanza sui procedimenti, l'applicazione delle indicazioni operative e

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021-2023
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 16.12.2020

di carattere finanziario della Corte dei Conti in merito alle limitazioni del soccorso finanziario alle società partecipate e organismi/enti anche in liquidazione;

9. La rilevazione e il ripiano dei disavanzi di amministrazioni emersi nel Rendiconto 2019 approvato nei termini di legge del D.L. 18/2020, con deliberazione n. 39 del 16.06.2020, scaturenti dagli artt. 39 ter e 39 quater del D.lgs 162/2019 collegati alla sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020; si rimanda la quadro contabile della sezione Rendiconto 2019. I disavanzi sono stati riconosciuti con deliberazioni n. 45 e n. 46 del 30.7.2020, in sede di salvaguardia degli equilibri e assestamento generale per l'esercizio 2020.

MODALITA' APPLICAZIONE DEL DISAVANZO AL BILANCIO DI PREVISIONE N-1 – N+3	COMPOSIZIONE DISAVANZO AL 31.12.2019	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO			
		Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizi successivi
Disavanzo ordinario ex art. 188 del TUEL	4.646.918,78	1.548.972,92	1.548.972,92	1.548.972,92	
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni liquidità ex DL 35/2013 e smi ex art. 39 ter	6.051.050,22	1.030.615,52	1.054.988,90	1.080.010,80	2.885.435,00
Disavanzo derivante dall'adeguamento del F.C.D.E. con metodo ordinario come previsto dal D.L. 162/2019 ex art. 39 quater	26.437.985,34		1.762.532,34	1.762.532,34	22.912.920,66
TOTALE Lett. E – Rendiconto 2019	37.135.959,04	2.579.588,44	4.366.494,16	4.391.516,06	25.798.355,66

L'Ente a partire dal Rendiconto 2017 ha avviato rettifiche contabili e di bilancio riguardo alla Determinazione del FCDE Fondo Crediti di dubbia Esigibilità e la copertura – confluenza del Fondo anticipazioni di liquidità FAL del DL 35/2013 (si vedano le risultanze del Rendiconto 2017 approvato nell'anno 2018) e si richiamano le note prot. n. 276 PFB 2018, n.n. 161 e 162 PFB 2018, le note integrative del Dirigente ai Rendiconti 2017 e 2018 prot. n.n. 255 PFB 2018, n. 191PFB 2019.

Le rettifiche al Bilancio e Rendiconto sono state comunicate alla Corte dei Conti della Regione Sicilia a seguito dell'ordinanza di controllo - Riscontro a Corte dei Conti Ord. 43/2019/CONTR, con nota prot.n. 131 PFB del 25.2.2019 prot. Gen. 00007212. La recentissima decisione della

Corte Costituzionale, Sentenza n. 4/2020 ha definitivamente bocciato l'utilizzo del FAL per la copertura dell'FCDE – Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, confermando la bontà delle rettifiche contabili effettuate dall'Ente nell'anno 2018 sui documenti di Rendiconto 2015 e 2016 e trasmesse alla Corte Conti della Regione Sicilia. Le implicazioni contabili dei risultati dei Rendiconti 2015 e 2016, scaturenti da una applicazione errata della normativa, sulla emersione dei Disavanzo di Amministrazione sono state affrontate ed iscritte con l'approvazione del Rendiconto 2019 – deliberazione n. 39/2020 che prevede la rilevazione dei disavanzi ex artt. 188 del TUEL e 39 ter e 39 quater del D.lgs 162/2019 – sentenza Corte Costituzionale n. 4/2020. Con le deliberazioni della Commissione Straordinaria n. 45 e n. 46 del 30.07.2020 in sede di manovra di assestamento generale e salvaguardia del Bilancio 2020-2022 è avvenuta l'iscrizione in bilancio dei disavanzi di amministrazione collegati alle rettifiche contabili.

La corretta applicazione dei principi contabili del D.lgs 118/2011 e smi e delle statuizioni della Corte dei Conti 2016-2017 avrebbe consentito all'Ente di distinguere nel Rendiconto 2016 approvato nell'anno 2017 il FAL dall'FCDE e conseguentemente di far emergere già in quella sede il disavanzo di amministrazione – lettera E del prospetto del Risultato di amministrazione allegato obbligatorio al Rendiconto 2016, con evidente vantaggio per l'Ente. L'iscrizione dei disavanzi a seguito della rettifica contabile ridurrà per gli esercizi successivi la capacità di spesa dell'Ente e implicherà maggiori rischi di squilibrio finanziario, soprattutto in una congiuntura economica di riduzione delle entrate per gli Enti locali.

10. Il contenimento dei residui attivi e l'adeguamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità anche in proiezione della riduzione delle riscossioni nell'esercizio 2020 a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID 19;

Esercizio Finanziario – Bilancio di Previsione	Ammontare FCDE
2017	€ 1.007.447,37
2018	€ 3.250.926,00
2019	€ 4.390.208,56
2020	€ 6.150.000,00 Adeguato in sede di variazione settembre

	2020
	€ 6.400.000,00

11. il monitoraggio del Fondo contenzioso stanziato nel bilancio di previsione 2020-22, in considerazione delle proposte transattive in corso e delle sentenze che vedono soccombente il Comune di Vittoria. Gli stanziamenti sono stati verificati dall'Organo di revisione dell'Ente che ne ha condiviso l'incremento rispetto alle altre annualità, anche alla luce:

1. recenti statuizioni della Corte dei Conti in merito alle modalità di accantonamento e alla rischiosità finanziaria;
2. comunicazioni Direzione Avvocatura dell'Ente;
3. ricognizione dei principali procedimenti in corso e conclusi.

12. L'Ente non si trova in condizione di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria (ex art.195, 222 del TUEL), grazie all'anticipazione di cassa ex art. 243 quinquies del TUEL, per i comuni sciolti a causa di infiltrazioni mafiose, incamerata nell'anno 2019.

13. Quadro debiti fuori bilancio riconosciuti - Rendiconto 2019.

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio			
	2017	2018	2019
Articolo 194 T.U.E.L:			
- lettera a) - sentenze esecutive	€ 1.883.559,52	€ 611.146,17	€ 1.742.532,33
- lettera b) - copertura disavanzi			€ 682.545,00
- lettera c) - ricapitalizzazioni			
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza			
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa	€ 37.541,33	€ 132.722,48	€ 31.249,37
Totale	€ 1.921.100,85	€ 743.868,65	€ 2.456.326,70

14. Spese del personale – limiti.



Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021-2023
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 16.12.2020

	Media 2011/2013	Rendiconto 2019
	2008 per enti non soggetti al patto	
Spese macroaggregato 101	€ 17.419.361,60	€ 15.104.925,70
Spese macroaggregato 103	€ 157.530,89	€ 50.749,29
Irap macroaggregato 102	€ 1.058.566,40	€ 900.967,12
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		
Altre spese: da specificare ... ELEZIONI.....		€ 56.821,98
Altre spese: da specificare ... ISTAT.....		€ 53.697,50
Altre spese: da specificare INC. PROGETTAZIONE.....	€ 315.371,18	€ 5.785,06
Totale spese di personale (A)	€ 18.950.830,07	€ 16.172.946,65
(-) Componenti escluse (B)	€ 3.070.134,82	€ 2.717.045,40
(-) Altre componenti escluse:		
di cui rinnovi contrattuali		
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	€ 15.880.695,25	€ 13.455.901,25
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562		

*In sintesi, il Comune di Vittoria ha avviato una intensa attività di rilevazione e copertura finanziaria della massa debitoria pregressa, dunque una incisiva attività di risanamento amministrativo e finanziario attraverso costante monitoraggio/vigilanza e contrazione della spesa pubblica nelle annualità 2018-2022. E' stata attivata una costante rilevazione della massa debitoria dell'Ente riferita ai Debiti fuori bilancio e alle Passività pregresse che hanno trovato attestazione e copertura finanziaria per un totale di **Euro 10.313.037,11**. Nel bilancio 2020-2022 sono state impegnate risorse finanziarie per la copertura di debiti fuori bilancio e passività pregresse per euro **4.931912,44**.*



Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021-2023
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 16.12.2020

Di seguito l'andamento della spesa corrente dagli anni 2016 all'esercizio 2020 (in corso) – Missione da n.1 a n.17 – spesa impegnata e spesa pagata in conto competenza e in conto residui.

Spesa	2016	2017	2018	2019	2020
Corrente					
titolo I					
Spese impegnate	41.449.325,74	42.194.193,18	46.625.649,61	45.844.966,70	39.225.818,55
Spese pagate CO/RE	39.646.139,27	39.403.876,57	40.257.579,19	40.524.156,52	Dato non definitivo

I dati per gli anni 2018, 2019, 2020-2022 comprendono la spesa per Euro 10.313.037,11 per la copertura di debiti fuori bilancio e passività pregresse connesse a mancati impegni di spesa in esercizi precedenti. Si rileva anche l'incremento delle risorse assegnate al Piano Esecutivo di Gestione delle Direzioni Ecologia, Territorio e Patrimonio, CUC, al fine di poter dare copertura a servizi e forniture contingenti, ripetitive ed indispensabili e adeguate alla copertura dei servizi essenziali ed indispensabili.

L'Ente, nonostante la riduzione della capacità di spesa, la copertura della massa debitoria, la riduzione delle entrate, l'incidenza dei debiti fuori bilancio, non si trova in condizioni di deficit strutturale al 31.12.2019. Si allegano parametri.

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - Anno 2019

COMUNE DI VITTORIA	Prov.	RG
--------------------	-------	----

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
--	-----------------------------	--

Come si evince dalla Relazione di Fine Mandato della Commissione Straordinaria del Comune di Vittoria, già inviata alla Corte dei Conti Regione Sicilia: *“L'andamento delle riscossioni dei tributi locali nell'esercizio 2020 in itinere, considerando l'emergenza COVID 19 del primo semestre ed in corso, la variabilità e l'eterogeneità delle misure di contrasto e dei dispositivi/interventi normativi per gli Enti locali e il tessuto produttivo locale, condizioneranno le risultanze degli indicatori di deficit strutturale dell'esercizio finanziario 2020. In relazione agli indicatori 2020, come già evidenziato nelle note integrative ai bilanci 2018, 2019 e 2020-*

2022, ai rendiconti degli esercizi 2018 e 2019 e nelle relative relazioni della Commissione Straordinaria previste dall'art. 231 del TUEL, nelle relazioni del Responsabile dei Servizi Finanziari allegare agli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio, assestamento generale e variazioni adottate dall'Ente ai sensi degli artt. 175 e 193 del TUEL, l'amministrazione sarà chiamata a valutare l'accesso alle misure di risanamento strutturale previsti all'art. 243 bis del TUEL.¹

2. Informazioni quali-quantitative sul bilancio di previsione 2021-2023: Programmazione

La programmazione è stata effettuata, a legislazione vigente, nel rispetto delle norme ed in linea con gli obiettivi fissati nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, scaturente dall'approvazione delle linee programmatiche della Commissione Straordinaria.

La legge di stabilità per il 2016, legge n. 208 del 28 dicembre 2015, conteneva disposizioni che hanno modificato o integrato la disciplina di diversi tributi, disposizioni sostanzialmente riconfermate anche dalla legge di bilancio 2017, legge n. 232 del 21 dicembre 2016 e nella legge di bilancio 2018 – legge n.205.2017. La predisposizione del bilancio preventivo 2021-2023 ha tenuto conto di tale evoluzione normativa e del conseguente quadro tributario anche in applicazione della legge di bilancio 2019 - legge n. 145/2018, introducendo importanti innovazioni amministrative collegate ad esempio alla Piattaforma PCC dei crediti commerciali degli locali e alle implicazioni di natura contabile e finanziaria che saranno richiamate in appresso anche in relazione alla gestione dell'avanzo di amministrazione, anche degli enti in disavanzo. Non meno rilevanti gli interventi delle leggi n. 160/2019, 27, 77, 126/2020 connessi all'emergenza COVID-19 e alle implicazioni contabili e di programmazione negli Enti Locali.

Il Bilancio di Previsione relativo al triennio 2021-2023 è stato predisposto invece in un contesto organizzativo e gestionale oltre che congiunturale particolarmente difficile, caratterizzato dal perdurare ormai da diversi anni degli effetti negativi della congiuntura economica quale

¹ Si rimanda ai contenuti delle relazioni del servizio finanziario prot. n. 364 e n. 450/PFB 2020 allegare alle deliberazioni di salvaguardia degli equilibri di bilancio, assestamento generale e variazioni 2020-2022.

variabile ambientale esterna e l'emersione di debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 lettere A ed E, passività pregresse e avvio di transazioni per servizi e forniture pregresse, massa debitoria delle aziende speciali in liquidazione, quali fattori di criticità interni. Le sopracitate variabili esogene ed endogene hanno determinato l'attivazione e l'implementazione di misure straordinarie di rilevazione ed intervento documentate nell'esercizio finanziario 2020 al fine di poter predisporre di documenti di programmazione strategica, operativa, finanziaria e contabile 2021-2023. (si richiamano in particolare a tal riguardo le note e relazioni della Direzione Politiche Finanziarie nn. 369, 450, 520 PFB/2020, allegati agli atti di salvaguardia e variazione al bilancio di previsione 2020-2022).

La programmazione 2021-2023 vede dunque una contrazione della capacità di spesa connessa alle coperture finanziarie per i procedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio negli anni 2018-2019-2020-2021-2022 e la necessità di monitorare costantemente la situazione di cassa e degli indicatori strutturali al fine di non ricorrere alle misure previste negli artt. 243 e 243 bis del TUEL.

Si richiamano le note di programmazione e vigilanza, note prot. nn. 7, 76, 108, 225, 302, 325, 327, 397, 509, 510, 584, 614, 743/PFB 2019 PFB, 705/T, 2019, 62/T e 660/T 2020, 867/T2020, 215/SSE/2020 e prot. nn., 37, 147, 167, 206, 235, 247, 250, 269, 286, 356, 335SSE/2020, 364, 383, 415, 421, 450, 455, 459, 520, 532, 563, 570 PFB/2020 della Direzione Politiche finanziarie ed Economiche e Tributi-Servizi Fiscalità Locale.

Il raggiungimento dell'equilibrio finanziario del bilancio preventivo 2021-2023 ha comportato consistenti interventi di riduzione di spesa corrente, in particolare spese di personale, spese di funzionamento, spese per attività e forniture amministrative, spese dedicate ad attività ricreative, culturali, turistiche, trasferimenti alle società partecipate e alle aziende speciali in liquidazione.

Gli esercizi 2019-2020 hanno consentito di mettere in campo alcune misure straordinarie di **lotta all'evasione tributaria e recupero morosità con un accelerazione delle attività amministrative.** (si richiamano le note prot. nn. 705/2019, 62, 660, 867/T 2020 Direzione Tributi e Servizi di Fiscalità locale). Ulteriore supporto alle attività di riscossione è stato fornito dall'adozione di due importanti Regolamenti: per l'accesso alla definizione agevolata delle

ingiunzioni fiscali previsto dal D.L. 34/2019 (decreto crescita 2019) e per il recupero e **contrasto all'evasione tributaria** previsto dal D.L. 34/2019 e attuato con l'art. 15/ter - 58/2019, deliberazione n. 50/2019. Le attività di recupero evasione, di nuovi accertamenti TARI e canone IDRICO, nonché di regolarizzazione COSAP sono documentati nella nota della Direzione Politiche Finanziarie di verifica straordinaria del 4.11.2019 prot. n. 614/PFB e nella prima bozza della relazione di fine mandato della Commissione Straordinaria redatta anteriormente al rinvio delle elezioni amministrative 2020 al marzo 2021.

Di seguito si riportano i principali interventi straordinari di recupero evasione, elusione e accertamento avviati in via diretta dalla Direzione Tributi e Fiscalità locale nell'anno 2019-2020, i cui effetti in termini di: recupero residui attivi e riscossioni potranno rendersi evidenti nel corso dell'esercizio 2021 e comunque mitigati dalla crisi economica dell'emergenza COVID 19. L'impatto di dette attività nel bilancio 2021-2023 è comunque prudenziale nelle previsioni di entrata che restano in fase di programmazione sottostimate rispetto alle attività accertativa e/o collegate ad accertamenti e riscossioni dell'esercizio precedente e comunque in attuazione dei principi contabili 4.1 e 4.2 del D.lgs 118/2011. E' inoltre stata ultimata la procedura pubblica di affidamento delle attività di riscossione coattiva dei tributi maggiori alla Pubbliservizi srl, nuovo agente per la riscossione coattiva per il prossimo triennio. Si riportano i dati (non definitivi) dell'attività accertativa e di recupero evasione/morosità. I dati saranno aggiornati al 31.12.2020 con determinazioni di accertamento in entrata come disposto dal TUEL.

Riepilogo IMU

Accertamenti IMU 2015 emessi e notificati al 26.10.2020
Partite 4351 gettito presunto € 2.779.583,00

Accertamenti TASI 2015 emessi e notificati al 26.10.2020
Partite 2166 gettito presunto € 301.279,00

Accertamenti IMU 2014 emessi e notificati al 30.11.2019
Partite 6137 gettito presunto € 4.176.589,00

Accertamenti TASI 2014 emessi e notificati al 30.11.2019
Partite 2166 gettito presunto € 513.500,00

COATTIVO IMU 2012

Partite 1350 gettito presunto € 1.023.529,28

COATTIVO IMU 2013

Partite 2352 gettito presunto € 2.225.911,00

Riepilogo SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

ACCERTAMENTI - DIFFIDA E MESSA IN MORA ANNO 2017 EMESSI ANNO 2019

Partite 1700 gettito presunto € 355.134,29

ACCERTAMENTI DIFFIDA E MESSA IN MORA ANNO 2020 IN LAVORAZIONE

Partite N. 556 € 112.317,48

Partite N. 826 € 160.905,61

INGIUNZIONI DIRETTE IDRICO 2015 emesse nel 2020

Partite N. 10.828 gettito presunto euro 2.680.671,83

Solleciti – diffide e messa in mora emessi anno 2017 nel 2019

Partite N. 14921 Euro 3.898.035,66

RUOLO COATTIVO ANNI 2015 E 2016

Partite n. 24697 - Euro 6.321.933,41

Riepilogo TARI

Ingiunzioni 2014 emesse nel 2019

N. 2651 € 1.158.374,88

Ingiunzioni 2015 emesse nel 2020

N. 158 € 89.658,98

Ingiunzioni 2015 da spedire nel 2020

N. 31 – 35.814

ACCERTAMENTI TARI dal 2014 al 2018 emessi nel 2019 N. 1133 EURO 1.666.095,51

N. 461 € 751.664,78 spediti

ACCERTAMENTI TARI DAL 2016 AL 2018 LAVORATI 2019 MA NON ANCORA SPEDITI 2020

N. 672 € 914.430,73

ACCERTAMENTI TARI dal 2015 al 2019 NEL 2020

N. 1.614 € 1.780.393,24 da spedire

**DIFFIDE E MESSE IN MORA – SOLLECITI 2
016-2017 EMESSI NEL 2019**

N. 12997 EURO 9.105.477,34

COATTIVO TARI 2014

Partite n. 16379 € 3.615.708,26

COATTIVO TARI 2015

Partite n. 16383 € 2.842.566,45

Totale 27.905.956,42 (A NETTO DEL VALORE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DA INVIARE A PUBBLISERVIZI SRL)


In merito all'attività di lotta all'evasione condotta dagli uffici si riporta l'andamento degli accertamenti lavorati dal 2011. Il secondo semestre 2019 e l'anno 2020 si caratterizzano per un aumento rilevante delle attività anche a seguito delle attività di coordinamento banche dati della Direzione sviluppo economico e dell'applicazione del Regolamento antievasione adottato dall'Ente nell'anno 2019 ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. 34/2019. Di seguito si riporta il valore e l'andamento delle attività di accertamento TARI e IDRICO. I dati sono stati estratti dal software gestionale SIKUEL in dotazione all'Ente.

ANNO	PARTITE	VALORE
2011	0	0
2012	404	308.901
2013	50	22.003
2014	144	63815,71
2015	674	320269,5
2016	1046	975250
2017	381	369529,1
2018	1257	794172,2




Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021-2023
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 16.12.2020

2019	1133	1666095
2020	1746	1996688



ANNO	PARTITE	VALORE
2013	0	0
2014	0	0
2015	0	0
2016	0	0
2017	0	0
2018	0	0
2019	1700	355.134,61
2020	1451	373.223,29



Ed ancora sono stati rilevati, grazie a verifiche ed incroci degli elenchi/banche dati della direzione Sviluppo economico con l' invio dei connessi accertamenti:

L'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata per il finanziamento di spese di investimento, ma anche per spesa corrente, la copertura di rate di mutuo per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria pavimentazione stradale e per manutenzione ordinaria urbana e verde pubblico, tutela ambientale come previsto nelle recenti statuizioni delle leggi n.205.2017 e n. 145.2018. L'importo iscritto di euro 490.000 (in riduzione rispetto al 2020 considerate le riscossioni reali, al cap. n. 3000 come comunicato dalla Direzione Territorio. Anche le entrate iscritte al cap. 2990 da condono edilizio risultano di importo inferiore rispetto all'anno 2020.

Il programma del fabbisogno triennale del personale per il periodo 2021-2023 rispetta i limiti imposti dalla normativa vigente; si caratterizza per una ulteriore riduzione rispetto alla programmazione 2021-2023.

Sono rispettati i limiti di spesa di cui all'art. 6 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, per quanto riguarda studi e consulenze e le altre tipologie di spesa

(arredi, rappresentanza, ecc.) non soggette a obblighi di contenimento modificati dalla legge 160.2019 e dal collegato fiscale D.Lgs 124/2019.

In via prudenziale e considerata la situazione finanziaria e patrimoniale dell'Ente descritta al paragrafo 1.3, si è proposto il mantenimento dei limiti di spesa connessi alle norme richiamate approvati con deliberazione della Commissione Straordinaria.

La spesa corrente è stata prevista in bilancio in ragione delle spese necessarie ed indispensabili per garantire il funzionamento e l'ordinaria gestione di tutti i servizi, ma è solo prevedibile che le spese correnti straordinarie e/o discrezionali potranno essere finanziate in corso d'anno solo al conseguimento di ulteriori risorse finanziarie (nuove e/o maggiori entrate).

Il Bilancio di previsione 2021-2023 non prevede allo stato attuale l'accensione di nuovi mutui alla Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di spese di investimento. E' in corso la programmazione di un intervento straordinario per la manutenzione delle perdite idriche/fognari connesse ai fondi 2020 di cui al comma 277 art. 1 della legge 205/2017 per i comuni sciolti per infiltrazioni mafiose per un valore di Euro 647.000, assegnati al comune di Vittoria.

La consistenza dell'indebitamento alla fine del 2020 denota un trend stabile negli ultimi tre anni, rispettando i parametri di indebitamento richiamati nell'allegato ai documenti di bilancio. Nel bilancio 2021-2023, **in via prudenziale, non sono comunque state iscritte entrate per alienazione di beni**, riservandosi in sede di variazioni e assestamento generale di prevedere accertamenti per nuovi entrate da alienazione di beni.

L'esercizio finanziario 2021 infine ha visto l'avvio di importanti interventi nella definizione del PEF idrico e del PEF TARI, sia con riferimento alle deliberazioni dell'ARERA (si vedano le deliberazioni nn. 443 e 444/2019) sia con riferimento all'attività di allargamento della base imponibile rilevata dalle attività di maggiore accertamento di evasione. La definizione del piano finanziario inerente la TARI 2021 così come la definizione dell'IMU-TASI saranno strettamente collegate alle nuove statuizioni della legge di bilancio 2021; pertanto si è prevista la riserva di eventuali modifiche e riapprovazione delle tariffe così come indicato dall'ARERA. Allo stesso tempo, sulla necessità di approvazione propedeutica dei piani tariffari rispetto al

bilancio di previsione al fine di evitare illegittimità e/o inefficacia si richiamano la sentenza del Consiglio di Stato n. 7273/2018 e del TAR Napoli n. 3277/2018. Per l'annualità 2021 non sono stati programmati aumenti delle tariffe per il canone idrico. Per quanto riguarda la TARI 2021, in attesa dell'approvazione della legge di bilancio è confermata l'applicazione delle tariffe del nuovo PEF 2020 approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 80/2020.

Sono stati approvati anche: il nuovo Regolamento TARI e il nuovo Regolamento sulle Entrate Comunali con le deliberazioni nn. 68 e 69/2020.

La sezione dedicata agli investimenti vede un sensibile incremento del valore della parte capitale di bilancio generata dal nuovo piano triennale delle opere pubbliche per un valore superiore a 33.000.000 di Euro, che già nel 2020 e ancora di più nel 2021 ha visto l'iscrizione di consistenti finanziamenti, primi fra tutti l'Agenda Urbana Gela-Vittoria e le ulteriori misure del PO FESR 2014-2020: 9.66, 1.43, 6.51, 6.61 etc. In sede di variazione del piano triennale delle opere pubbliche nell'esercizio 2021 potranno essere inseriti gli interventi in cono investimento inerenti le azioni a titolarità GAL Valli del Golfo il cui Piano di Azione Locale è stato finanziato nell'anno 2020.

SI RIPORTA IL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO:



Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021-2023
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 16.12.2020

COMUNE DI VITTORIA (RG)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESSE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	8.168.722,94								
Utilizzo mancato di amministrazione di cui all'Ufficio Fondo anticipazioni di liquidità		45.422.132,59	92.178.027,14	37.478.314,14	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		4.350.404,19	4.361.315,34	2.880.225,59
		0,00	92.178.027,14	37.478.314,14	Disavanzo determinato da debito autorizzato e non accantonato		0,00	0,00	0,00
Fondo plurimestrale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Totale 1 - Conto di gestione di natura tributaria, contributiva e previdenziale	48.593.491,38	20.376.862,20	92.076.189,82	30.688.229,41	Totale 1 - Spese correnti	78.224.246,81	94.362.198,25	39.877.876,23	55.884.259,89
					- di cui Fondo plurimestrale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale 2 - Transferimenti correnti	24.208.426,82	24.282.026,44	16.982.872,82	11.376.997,28					
Totale 3 - Altre erogazioni	21.202.220,88	13.528.514,45	14.485.317,28	14.288.517,28	Totale 2 - Spese in conto capitale	38.281.192,81	33.821.980,19	33.450.480,19	33.441.480,19
Totale 4 - Entrate di natura capitale	34.248.145,89	33.498.432,89	33.498.432,89	33.441.480,19	- di cui Fondo plurimestrale vincolato		0,00	0,00	0,00
					Totale 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui Fondo plurimestrale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finanziarie	127.898.381,35	102.796.112,89	96.594.599,82	92.211.204,19	Totale spese finanziarie	115.785.526,64	97.877.796,53	93.124.196,41	93.232.852,17
Totale 6 - Rimborsi di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale 4 - Rimborsi di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità	42.217.389,77	42.217.389,77	42.217.389,77	42.217.389,77
Totale 7 - Anticipazioni da istituzione finanziaria	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	Totale 5 - Entrate rimborsazioni da istituzione finanziaria	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00
Totale 8 - Entrate per conto di terzi a quota di giro	8.188.821,00	8.188.821,00	8.188.821,00	8.188.821,00	Totale 6 - Spese per conto terzi a quota di giro	11.282.182,89	8.188.821,00	8.188.821,00	8.188.821,00
Totale finanze	189.251.862,37	142.823.286,89	142.753.494,42	128.455.189,85	Totale finanze	102.198.782,64	191.863.722,23	175.532.896,23	172.792.274,15
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	176.889.132,81	189.395.219,89	179.404.421,26	175.628.503,74	TOTALE COMPLESSIVO SPESSE	162.198.782,64	188.155.216,66	179.404.421,26	175.628.503,74
Fondo di cassa finale presunto	16.007.242,17								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto dei bilanci spese.
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto dei bilanci spese.
* indicare gli anni di riferimento.

3.Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, l'elenco analitico riguardante le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente. Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo. Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti.

Esemplificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2. Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa.

Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa. Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate. Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato. Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio)"

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario dunque procedere alla determinazione del **risultato di amministrazione presunto**, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione (si vedano allegati A1 e A2 del DM del 1 agosto 2019).

Costituiscono in sintesi quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. Gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenni (solo per le regioni, fino a loro smaltimento);
3. Gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).
4. Gli accantonamenti relativi alle perdite non coperte dalla società partecipate/speciali (fondo perdite partecipate).

In merito all'applicazione dell'avanzo presunto degli Enti in disavanzo si richiamano le recentissime statuizioni del DM del 7 settembre 2020 e si rimanda alla sezione dedicata.

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto:



Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021-2023
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 16.12.2020

COMUNE DI VITTORIA (RG)

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)***

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	43.220.135,63
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	4.713.388,96
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	68.828.848,81
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	57.506.489,51
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	91.707,91
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020	645.336,57
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2021	59.809.512,55
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	980.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	2.100.000,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 ⁽¹⁾	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	58.689.512,55

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
Parte accantonata ⁽²⁾		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 ⁽⁴⁾	42.300.000,00
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità ⁽³⁾	46.853.906,05
	Fondo perdite società partecipate ⁽³⁾	0,00
	Fondo contenzioso ⁽³⁾	1.000.000,00
	Altri accantonamenti ⁽³⁾	0,00
	B) Totale parte accantonata	90.153.906,05
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	2.282.000,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	2.282.000,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata a investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-33.746.393,50
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁷⁾

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

(*) Indicare gli anni di riferimento.

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2021.

(2) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2019, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2020 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2019. Se il bilancio di previsione dall'esercizio 2020 è approvato nel corso dell'esercizio 2021, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2020.

(5) Indicare l'importo del fondo 2020 risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2019, incrementato dell'importo relativo al fondo 2020 stanziato nel bilancio di previsione 2020 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2019. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2021 è approvato nel corso dell'esercizio 2021, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo 2020 indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2021.

(6) Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

(7) In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio direttamente il disavanzo di amministrazione presunto da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

4. Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata per il 2015 (primo anno di applicazione). In particolare la procedura è stata la seguente:

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
2. sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1);

Il principio Contabile Applicato 4/2 prevede che, senza ulteriore motivazione da parte dell'Ente, non richiedano l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa
- i crediti assistiti da fidejussione
- i crediti da altre amministrazioni pubbliche (ARCONET nella seduta del 20/09/2017 ha chiarito che si debba far riferimento alle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Inoltre si deve tenere in considerazione che se rientrano nella media degli anni in cui l'ente non applicava il principio di competenza finanziaria potenziata (2014 e precedenti, per gli enti non sperimentatori), relativamente a tali anni non si deve fare riferimento al rapporto fra incassi in c/competenza e accertamenti bensì al rapporto fra incassi in c/competenza + incassi in c/residui e accertamenti.

Appare opportuno evidenziare che la media può essere calcolata (a discrezione dell'Ente, anche con un metodo diverso per ogni tipologia di entrata ma indicandone la motivazione di Nota Integrativa) con uno dei seguenti 3 metodi:

- a) media semplice;
- b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati (con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio) rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati (con i medesimi pesi indicati per gli incassi);
- c) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio (con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio).

Già nell'esercizio finanziario 2018, per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato. Per le entrate si è avvalsi della facoltà di considerare tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, dunque nel terzo anno di applicazione dei nuovi principi contabili si è applicato il seguente formulario per le tipologie di entrate di riferimento:

	X = 2016	X = 2015	2014	2013	2012
n = 2018	(Inc. CO anno X + Inc. in X+1 in c/RE X) Acc. CO anno X	(Inc. CO anno X + Inc. in X+1 in c/RE X) Acc. CO anno X	Inc. CO + Inc. RE Acc. CO	Inc. CO + Inc. RE Acc. CO	Inc. CO + Inc. RE Acc. CO

Il legislatore ha concesso la facoltà di applicare gradualmente la norma per quanto concerne l'accantonamento da effettuare nel FCDE. Nelle annualità 2015 e 2016 gli enti già sperimentatori dovevano stanziare in spesa una quota non inferiore al 55% dell'importo dell'accantonamento ordinario. Nell'annualità 2017 lo stanziamento deve essere almeno pari al 70%, mentre nel 2018 deve essere pari all' 85% e dal 2019 al 100%. Per gli enti non sperimentatori, invece, la previsione di stanziamento deve essere la seguente: 2017 70% 2018 85% dal 2019 in poi 100%. La legge di bilancio 2018, legge n.205/2017 aveva statuito una percentuale di accantonamento pari a:

2018=75%

2019=85%

2020=95%

2021 e seguenti = 100%

Nella legge di bilancio 2019 n. 145/2018, il concordato mantenimento al 75% (rispetto all'85% previsto dalla normativa vigente) della percentuale obbligatoria di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) si concretizza invece in un aumento all'80%, sottoposto tuttavia al rispetto di condizioni relative al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali. L'Ente per l'anno 2019 non ha applicato le misure agevolate nella determinazione dell'FCDE .

Per l'esercizio finanziario 2020 la percentuale obbligatoria di accantonamento al FCDE è salita al 95%, quantificando in € 6.400.000,00 il FCDE applicato al Bilancio di previsione 2020-2022 e assestato in sede di variazione 2020, in aumento rispetto all'accantonamento al bilancio 2019-2021 per Euro 4.390.208,56.

Alla luce delle attuali statuizioni normative ed in attesa di eventuali proroghe o deroghe, per **l'esercizio finanziario 2021** la percentuale obbligatoria di accantonamento al FCDE sale al 100%. Per l'anno 2021, ai sensi delle statuizioni previste nel Dl 34.2020 si è intervenuti inserendo le risultanze contabili dell'annualità delle poste incassate a competenza e a residui

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021-2023
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 16.12.2020

2019 incassati nel 2020. Pertanto il calcolo dell'FCDE riguarda le risultanze delle annualità 2015-2019

Ulteriori valutazioni in riduzione o aumento del Fondo potranno essere fatte con l'approvazione del Rendiconto per l'esercizio 2020 ed in sede di variazione di bilancio in attuazione dei principi contabili che regolano la quantificazione dell'FCDE e l'iscrizione dei crediti (4/2 e 4/3 del D.lgs 118/2011), considerando l'andamento degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate tributarie e da recupero evasione.

Indicazioni per il calcolo FCDE 2021:

1.È possibile calcolare l'incassato nell'anno successivo in conto residui e non ragionare sulla sola competenza. Si può determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, sommando agli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente. Qualora si opti per questa procedura si deve slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno.

2.Art.1 comma 79 Legge 160/2019: “Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

3.Art.1 comma 80 Legge 160/2019: “Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti” (questa seconda opzione pare particolarmente azzardata essendo fortemente connessa ad azioni previsionali rischiose...).

4.Stante la particolarità del momento storico che stiamo vivendo anche il periodo temporale da prendere in considerazione per la determinazione dell'accantonamento può essere oggetto di variazione. Richiamando l'**art. 107 bis DL 18/2020:** “A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020”.

5.Infine, riprendiamo quanto dettato dal principio contabile **All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi paragrafo 3.3.** “Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi”

Si riporta il trend di calcolo risultante dai documenti di programmazione approvati dall'Ente:

Esercizio Finanziario – Bilancio di Previsione	Ammontare FCDE
2016	€ 2.330.405,6
2017	€ 1.007.447,37
2018	€ 3.250.926,00
2019	€ 4.390.208,56
2020	€ 6.400.000,00
2021	€ 6.900.000,00

SI ALLEGANO ALLA PRESENTE NOTA INTEGRATIVA LE TABELLE DI CALCOLO
NEI RELATIVI CAPITOLI DI ENTRATA

come previsto dal principio contabile applicato 4/2 e dal DM del 1 agosto

E' legittima la determinazione del "Fcde" in sede di bilancio di previsione 2021-2023 tenendo in considerazione per ciascun esercizio, al numeratore, della somma degli "incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X", e slittando di un anno indietro il quinquennio di riferimento (2015/2019).

Si riporta il prospetto dei risultati di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato – anno 2019 dal quale si evince l'ammontare dell'FCDE e la distinzione rispetto all'ammontare del fondo di cui all'anticipazione di tesoreria del DL 35/2013 e smi.



Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021-2023
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 16.12.2020

COMUNE DI VITTORIA (RG)

Allegato a) Risultato di amministrazione

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				2.148.150,44
RISCOSSIONI	(+)	7.338.790,40	80.829.301,85	87.968.101,25
PAGAMENTI	(-)	8.481.269,58	51.790.594,88	60.271.854,46
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			9.844.397,23
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			9.844.397,23
RESIDUI ATTIVI	(+)	44.975.245,08	13.828.525,61	58.803.770,69
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	6.407.323,81	14.307.319,52	20.714.643,33
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			871.035,15
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			3.842.363,81
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A) ⁽²⁾	(=)			43.220.135,63
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019 ⁽⁴⁾				36.879.244,12
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				32.863.044,82
Fondo perdite società partecipate				100.000,00
Fondo contenzioso				1.300.000,00
Altri accantonamenti				6.382.600,93
			Totale parte accantonata (B)	80.356.089,67
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				0,00
			Totale parte vincolata (C)	0,00
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
			Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	-37.135.954,04
			F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
<i>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾</i>				

5. Accantonamento del fondo rischi futuri e contenzioso

Sulla base del nuovo principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

Ai sensi dei principi contabili applicati concernenti il D.Lgs. 118/2011 s.m.i. - all'All.4/2 al punto 5.2 lettera h) – in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Contenzioso e Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Sulla base delle comunicazioni ricevute dalla direzione Avvocatura e dalle comunicazioni ricevute nel corso dell'esercizio 2020 si è ritenuto di accantonare Euro 2.020.000,00 al Fondo Contenzioso, (raddoppiato rispetto al 2020). Le variazioni di bilancio a seguito dell'approvazione degli atti di Rendiconto 2020 consentiranno di incrementare il fondo verosimilmente dello stesso ammontare al fine tutelare l'Ente da eventuali soccombenze legate all'attuale contenzioso in corso. Sulla determinazione del Fondo Contenzioso e Rischi si richiamano le statuizioni della Corte dei Conti 2019, 2020 in merito agli indicatori di rischiosità e al ruolo dell'organo di Revisione nell'attività di determinazione.

6. Società partecipate e aziende speciali in liquidazione.

Il Comune di Vittoria, adeguandosi alle novità introdotte e alla complessità degli adempimenti previsti dalla recente normativa (D Lgs 2016, n. 175/2016- D.Lgs n. 100/2017), ed inquadrati, principalmente, all'interno del Testo Unico, al fine di operare un corretto intervento pubblico nell'economia locale, nonché un controllo sull'efficienza ed economicità degli organismi partecipati esterni dell'Ente. Si richiamano in via preliminare le relazioni: 1020SSE/2018, 503/PFB/2019, 63/PFB/2020, 495/PFB 2020 e le note integrative al bilancio di previsione 2020-2022 – nota prot. n. 757/PFB/2019 e al Rendiconto 2019 – nota prot. n. 259/PFB 2020.

L'Ente ha avviato una intensa attività di regolarizzazione amministrativo-contabile relativa alla vigilanza della società controllata al 100% dal comune di Vittoria – Vittoria Mercati srl, sia sulle società partecipate SRR Ragusa 7 ed Enti strumentali in liquidazione: ATO Ragusa, AMIU in liquidazione ed Emaia in liquidazione.

Sono state applicate:

- **le statuizioni dell'art. 170 co. 6 del D.Lgs. 267/00 come risulta dalle note di programmazione di seguito elencate:**
 - **l'art. 147-quater del D.Lgs. 267/00, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n.213, che istituisce il bilancio consolidato per gli Enti Locali;**
 - **l'art. 11–bis del D.lgs 118/2011 e smi, che prevede la redazione da parte dell'Ente Locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;**
- **le statuizioni dell'art. 6 del D.lgs 175/2016 sulla gestione del rischio di crisi aziendale;**
- **il controllo manageriale e amministrativo sul contratto di servizio di Vittoria Mercati srl;**
- **il controllo ex post: strategico, operativo, finanziario e contabile;**

– **l'attività di reporting sul controllo sugli obiettivi strategici e operativi e degli adempimenti in tema di anticorruzione, trasparenza, appalti e affidamenti.**

Per una valutazione esaustiva del quadro amministrativo inerente le società a partecipazione pubblica dell'Ente vengono richiamati i seguenti atti adottati dall'anno 2018 sino al 2020:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n.185 del 4.10.2017 – Revisione straordinaria partecipate del comune di Vittoria;
- Deliberazione di giunta Comunale n.34/2018 – Nuovo Regolamento del controllo analogo delle società partecipate del Comune di Vittoria; Delibera n. 50/2018 con i poteri del Consiglio Comunale;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 35/2018 - Piano di controllo delle Società partecipate del comune di Vittoria Anno 2018;
- Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 2/2019 ed i relativi allegati inviati alla Corte dei Conti ed al MEF (Revisione Ordinaria Società Partecipate 2018);
- Deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del C.C. n. 4/2020 e relativi allegati, nonchè la relazione annuale di controllo n. 63PFB/2020, inviati alla Corte dei Conti e al MEF (Revisione ordinaria Società partecipate 2019);

Di seguito l'elenco delle società partecipate/speciali e delle quote possedute dal comune di Vittoria con l'indicazione dei procedimenti in atto a seguito Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 4/2020 – Revisione ordinaria 2019.

ALLEGATO A

ELENCO PARTECIPAZIONI QUADRO SINTETICO

Denominazione	Quota posseduta	Azione proposta	Stato attuale
ATO RAGUSA AMBIENTE SPA in liquidazione	18,2	Mantenere – Nota MEF prot. DT 108054 del 9.12.2019	In Liquidazione
S.R.R. Società Consortile	17,8	Mantenere	Attiva
Consorzio Infomercati	3,14	Sollecito recesso	In liquidazione
AMU Azienda Speciale in liquidazione	100	Mantenere sino al completamento della procedura di liquidazione: Del. C.S.C.C. n. 35/2020 (Bilancio 2018 e Programma generale di liquidazione); Del. C.S.C.C. n. 54/2020 (Modifica programma generale di liquidazione)	In liquidazione
A.M.F.M Azienda Speciale EMAIA in liquidazione	100	Mantenere sino al completamento della procedura di liquidazione: Del. C.S.G.C. n. 149/2019 (Piano Generale di liquidazione); Del. C.S.C.C. n. 69/2019 (Bilancio intermedio 2018 e Aggiornamento Piano Generale di liquidazione)	In liquidazione
VITTORIA MERCATI SRL	100	Mantenere con razionalizzazione, giusta parere organo di revisione del 16.7.2019, confermato con parere n. 1/2020-allegato; nota MEF prot. DT 67067 dell'1.7.2019	Attiva
SO.GE.V.I. SRL	10,69	Mantenere sino al completamento della procedura di chiusura - Decreto MISE 5.9.2019 e nota MISE prot. 379889 del 30.10.2019 - Nota MEF prot. DT 108054 del 9.12.2019	Procedura di chiusura per raggiungimento scopi sociali – Decreto MISE 5.9.2019 e nota MISE prot. 379889 del 30.10.2019
SOSVI SRL	1	Sollecito recesso	In attesa di atti consequenziali della SOSVI come formalmente richiesto
ATI – Assemblea Territoriale idrica	19,49	Mantenere	Attiva
ATO idrico	17,25	Mantenere	In liquidazione
GAC Unicità del Golfo di Gela	1	Recesso	Non operativa
GAC Ibleo	33	Mantenere sino al termine stabilito dal programma PO FEP 2007 – 2013	Non operativa
GAL Valli del Golfo S.C.A.R.L.	20	Mantenere – Sentenza CGA n. 381/2019 del 6.5.2019	Attiva

In relazione alle attività amministrativa di determinazione del perimetro di consolidamento per l'adozione del bilancio consolidato ai sensi del principio contabile applicato 4/4 del D.lgs 118/2011 e smi, l'Ente, ha adottato nei termini di legge i seguenti atti:

- Deliberazione della C.S con i poteri della Giunta Comunale n. 33 del 18.10.2018;
- Deliberazione della C.S con i poteri della Consiglio Comunale n. 9 del 4.10.2018;
- Deliberazione della C.S con i poteri della Giunta Comunale n. 259 del 19.09.2019;
- Deliberazione di C.C. n. 53 del 26.9.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio consolidato dell'Ente 2018 ed i documenti consolidati (stato patrimoniale e conto economico consolidati tenuto conto delle partecipazioni societarie e degli utili delle partecipate) ed è stata approvata la “Relazione infrannuale al Piano di controllo e vigilanza degli Enti e Società Partecipate del Comune di Vittoria” prot. 503/PFB del 19.9.2019;
- Deliberazione della Comm. Str. G.C. n. 343 del 5.12.2019 “Attività per il consolidamento dei bilanci di gruppo. Allegato 4/4 al D. Lgs n.118/2011. Ridefinizione del gruppo amministrazione pubblica GAP per l'anno 2019 e delimitazione del perimetro di consolidamento”;
- Deliberazione n. 172 del 1.07.2020 – linee guida per l'acquisizione delle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie degli enti, aziende e società oggetto di consolidamento del comune di Vittoria.

Di seguito, si riportano le note e gli atti inerenti la vigilanza avviata dalla Direzione per Ente e società nel periodo di mandato:

VITTORIA MERCATI SRL

Prot. 229/SSE del 26.2.2019 “Richiesta regolarizzazione fitto immobili della Cittadella Fieristica”;

Prot. Gen. 11154 del 19.3.2019 (prot. 318/SSE) “Adempimenti in scadenza ex D.Lgs. n. 175/2016 e D.L.gs n. 100 del 16.6.2017 – Piano di Controllo e Vigilanza Anno 2019”;

Pec del 3.5.2019 “Adeguamento e verifica statutaria e contratto di servizio”;

Prot. 646/SSE del 18.6.2019 “Organo di controllo delle partecipate: requisiti di professionalità, onorabilità e compensi”;

Prot. Gen. 28407 del 2.7.2019 (prot. 703/SSE) “Attività propedeutiche al Bilancio consolidato 2018 ex D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. Adempimenti in scadenza ed



Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021-2023
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 16.12.2020

D.Lgs. n. 175/2016 e D.Lgs n. 100/2017 – Piano di Controllo e Vigilanza anno 2019”;

Prot. 723/SSE del 4.7.2019 “Ordinanza n. 45 del 10.6.2019 – Attività di monitoraggio e verifica”;

Nota prot. n. 781/SSE del 19.07.2019 sullo stato dei procedimenti AMFM e Vittoria Mercati srl;

Prot. 877/SSE del 27.8.2019 “Attività di monitoraggio delle Società Partecipate”;

Prot. 921/SSE del 11.9.2019 “Monitoraggio e controllo sulle Società Partecipate”;

Prot. N. 503/PFB del 19.9.2019: Relazione intermedia di monitoraggio

Prot. 583/PFB del 18.10.2019 “Monitoraggio e controllo sulle Società Partecipate. Rif. Vs prot. 282/merc del 27.9.2019”;

Prot. 587/PFB del 22.10.2019 “Richiesta contratto fitto immobili cittadella fieristica”;

Prot. N. 1078/SSE del 29.10.2019 “Vittoria Mercati srl: Programmazione e Controllo”;

Prot. 1169SSE del 20.11.2019 “Revisione ordinaria partecipate. Adempimenti ex D.Lgs n. 175/2016 e D.Lgs n. 100/2017”;

Prot. 1183/SSE del 22.11.2019 “Modifica Statuto Vittoria Mercati srl”;

Prot. 1192/SSE del 26.11.2019 “Circolare: rispetto del Regolamento del Mercato Ortofrutticolo – Vigilanza amministrativa”;

PEC del 10.12.2019 “Controllo degli ingressi e verifiche amministrative sugli operatori”;

Prot. 1283/SSE del 18.12.2019 “Trasmissione Delibera della C.S. n. 343/2019 e richiesta Piano degli Obiettivi 2020”;

Prot. 1298/SSE del 23.12.2019 “Trasmissione atti Vittoria Mercati srl”;

PEC del 30.12.2019 “Atti Vittoria Mercati srl. Programmazione e Controllo”;

PEC del 31.12.2019 “Atti di programmazione e controllo”;

Prot. 311/SSE del 29.4.2020 “Attività di monitoraggio e vigilanza anno 2020. Attività di rendiconto 2019”;

Prot. 459/PFB del 24.9.2020 “Controllo analogo – Programmazione 2021-2023 ex art. 170 co. 6 del TUEL e Documenti di rendicontazione anno 2019”;

Prot. 570/PFB “DUP e Bilancio di previsione 2021-2023. Sollecito trasmissione documenti”;

Adozione Atti:

Delib. Comm. Str. C.C. n. 17 del 22.5.2019 “Vittoria Mercati srl. Modifica ed integrazione allo Statuto sociale. Modifica ed integrazione al contratto di servizio ed deliberazione di C.C. 122/2012 ed Appendice ed deliberazione di C.C. 175/2017”;

Delib. Comm. Str. C.C. n. 16 del 22.5.2019 “Vittoria Mercati srl. Approvazione Bilancio 2018”;

Delib. Comm. Str. G.C. n. 260 del 19.9.2019 “Vittoria Mercati srl. Approvazione Bilancio di previsione 2019”;
Delib. Comm. Str. C.C. n. 79 del 23.12.2019 “Vittoria Mercati srl. Approvazione Statuto e Contratto di servizio”;
Delib. Comm. Str. C.C. n. 29 del 28.5.2020 – Approvazione Bilancio consuntivo 2019;
Delib. Comm. Str. C.C. n. 65 del 22.10.2020 “Vittoria Mercati srl. Approvazione del Bilancio di previsione 2020”.

SSR – Società consortile ATO Ragusa

Prot. Gen. 28407 del 2.7.2019 (prot. 703/SSE) “Attività propedeutiche al Bilancio consolidato 2018 ex D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. Adempimenti in scadenza ed D.Lgs. n. 175/2016 e D.Lgs n. 100/2017 – Piano di Controllo e Vigilanza anno 2019”;

Nota prot. 249/PFB 2020 relativa alla richiesta di relazione sul governo societario e la gestione del rischio di crisi aziendale come disposto dall’art. 6 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;

Nota prot. 366/PFB 2020 relativa alla trasmissione delle linee guida per le attività propedeutiche al bilancio consolidato esercizio 2019.

AMFM in liquidazione

Prot. 009/SSE del 3.1.2019 “Presentazione Piani Generali di Liquidazione delle Aziende Speciali in liquidazione”;

Prot. 229/SSE del 26.2.2019 “Richiesta regolarizzazione fitto immobili della Cittadella Fieristica”;

Pec del 3.5.2019 “Approvazione programma di liquidazione e atti consequenziali”;

Prot. gen. 28466 del 3.7.2019 (Prot. 716/SSE) “L.R. 29 settembre 2016, n. 20 “Disposizioni per favorire l’economia. Disposizioni varie” – art. 24 “Disposizioni in materia di personale delle società controllate dagli enti locali””;

Prot. 722/SSE del 3.7.2019 “Attività propedeutiche al Bilancio consolidato 2018 ex D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

Prot. n. 727/SSE del 5.7.2019 “iter procedimentale AMFM in liquidazione”;

Prot. 810/SSE del 30.7.2019 “AMFM del Comune di Vittoria – Rottamazione ter”;

Prot. 498/PFB del 18.9.2019 “Attività di vigilanza e controllo dello stato di liquidazione della AMFM. Piano di controllo 2019”;

Prot. 587/PFB del 22.10.2019 “Richiesta contratto fitto immobili cittadella fieristica”;

Prot. 311/SSE del 29.4.2020 “Attività di monitoraggio e vigilanza anno 2020. Attività di rendiconto 2019”;

Prot. 391/SSE del 28.5.2020 “Attività di controllo e vigilanza anno 2020. Richiesta relazione”;

Prot. 415/PFB del 31.8.2020 “Aziende in liquidazione AMFM e AMIU. Attività di verifica e azioni di responsabilità”;

Prot. 463/PFB del 28.9.2020 “Perizia di stima del patrimonio della AMFM-Emaia in liquidazione. Ulteriore sollecito trasmissione atti”.

Adozione atti:

Delibera della C.S. C.C. n. 05 del 4.10.2018 “Azienda Speciale AMFM-Emaia in liquidazione. Approvazione Bilancio consuntivo 2017”;

Delibera della Commissione Straordinaria (G.C.) n. 149 del 8.5.2019 “AMFM in liquidazione – Programma generale di liquidazione”;

Delibera della Comm. Str. (C.C.) n. 21 del 22.5.2019 “Azienda Speciale AMFM in liquidazione. Approvazione del piano generale di liquidazione”;

Proposta di delibera di C.C. “AMFM in liquidazione. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. b) del TUEL”, trasmessa al collegio dei revisori dell’Ente in data 17.7.2019;

Delibera della Comm. Str. Con i poteri del C.C. n. 31 del 2.8.2019 “Presenza d’atto dei Bilanci consuntivi degli anni 2014 e 2015 dell’Azienda AMFM”;

Delibera della Comm. Str. C.C. n. 43 del 26.9.2019 “AMFM in liquidazione. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. b) del TUEL”;

Delib. Comm. Str. G.C. n.338 del 22.11.2019 “AMFM in liquidazione. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi art. 194 lett. b) del TUEL e accesso alla procedura Rottamazione Ter”;

Delib. Comm. Str. C.C. n. 69 del 5.12.2019 “AMFM in liquidazione. Approvazione Bilancio intermedio di liquidazione 2018 e aggiornamento progetto generale di liquidazione”;

Del. C.S. C.C. n. 44 del 17.7.2020 “Azienda AMFM-Emaia in liquidazione. Modifica art. 37 Statuto (Delib. C.C. n. 84 del 29.5.1996);

Delib. C.S.G.C. n. 220 del 28.8.2020 “AMFM in liquidazione. Accesso alla procedura di rottamazione ter (ex delib. C.S.G.C. n. 338/2019) Rate anno 2020”;

Del C.S.C.C. n. 50 del 24.9.2020 “AMFM in liquidazione. Approvazione bilancio intermedio di liquidazione 2019 e aggiornamento progetto generale di liquidazione”.

AMIU in liquidazione

Prot. 291/PFB del 14.5.2019 “Richiesta atti da Archivio storico”

Pec del 22.5.2019 “Comunicazione”

Prot. 693/SSE del 27.6.2019 “Bilancio 2018”;

Prot. 694/SSE del 27.6.2019 “AMIU in liquidazione. Richiesta comunicazioni relative al Piano Generale di Liquidazione”;

Prot. 705/SSE del 3.7.2019 “Bilancio 2018”;

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021-2023
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 16.12.2020

Prot. gen. 28476 del 3.7.2019 (prot. 717/SSE) “L.R. 29 settembre 2016, n. 20 “Disposizioni per favorire l’economia. Disposizioni varie” – art. 24 “Disposizioni in materia di personale delle società controllate dagli enti locali”;

Prot. 748/SSE dell’11.7.2019 “AMIU in liquidazione – Stato del Procedimento e Comunicazioni”

Prot. 764/SSE del 15.7.2019 “AMIU in liquidazione – Stato del procedimento e Comunicazioni”;

PEC prot. 56/PFB del 27.01.2020 “Amiu in liquidazione – Richiesta di definizione del programma generale di liquidazione secondo le indicazioni e pareri della Corte dei Conti in merito a riconoscimento delle perdite gestionali ante liquidazione”;

Nota prot. 312/SSE de 29.4.2020 “Attività di monitoraggio e vigilanza anno 2020 e attività rendiconto 2019”;

Nota prot. 381/SSE del 27.5.2020 “Programma generale di liquidazione. Sollecito trasmissione”;

Nota prot. 392/SSE del 28.5.2020 “Attività di controllo e vigilanza anno 2020. Richiesta relazione”;

Nota prot. 569/SSE del 28.8.2020 “Attività di controllo e vigilanza 2020. Richiesta integrazione relazione”;

Nota prot. 415/PFB del 31.8.2020 “Aziende in liquidazione AMFM e AMIU. Attività di verifica e azioni di responsabilità”;

Nota prot. 421/PFB del 3.9.2020 “Vigilanza squilibri finanziari del bilancio di previsione 2020-2022”;

Nota prot. 432/PFB del 15.9.2020 “Attività di controllo e vigilanza anno 2020 – rapporto credito/debito AMIU-Comune di Vittoria”;

Nota prot. 441/PFB del 17.9.2020 “Ordinanza di assegnazione del 14.4.2020 intervenuta nel giudizio di opposizione Tribunale di Ragusa R.G.220/2011 – Comune di Vittoria (terzo pignorato) c/INPS – debitore AMIU”;

PEC prot. 443/PFB del 17.9.2020 “Richiesta dati gestione AMIU anni 2004 – 2009”;

Adozione atti:

Delib. Comm. Str. C.C. n. 30 del 2.8.2019 “Presenza d’atto dei Bilanci consuntivi degli anni 2012-2013-2014-2015-2016-2017 della Azienda AMIU in liquidazione”;

Delib. Comm. Str. C.C. n. 45 del 26.9.2019 “Azienda AMIU in liquidazione. Modifica art. 13 Statuto (Delib. C.C. 35/95) e modifica collegio dei liquidatori (Delib. C.C. 96/2012);

Del. C.S. C.C. n. 35 del 16.6.2020 “Azienda AMIU in liquidazione. Approvazione Bilancio 2018. Approvazione Programma Generale di Liquidazione”;

Del. C.S. C.C. n. 54 del 24.9.2020 “Azienda AMIU in liquidazione. Modifica Programma Generale di liquidazione. Approvazione”;

Del. C.S.C.C. n. 63 del 9.10.2020 “Azienda AMIU in liquidazione. Approvazione Bilancio 2019 e aggiornamento programma generale di liquidazione”.



ATO Ragusa Ambiente SpA in liquidazione

Nota prot. gen. 48925 del 15.11.2019 (prot. 1151/SSE) “Verifica e monitoraggio Società Partecipate del Comune di Vittoria”;

Nota prot. 249/PFB 2020 relativa alla richiesta di relazione sul governo societario e la gestione del rischio di crisi aziendale come disposto dall’art. 6 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;

Nota prot. 366/PFB 2020 relativa alla trasmissione delle linee guida per le attività propedeutiche al bilancio consolidato esercizio 2019.

So.Ge.V.I. srl

Prot. Gen. 48928 del 15.11.2019 (prot. 1152/SSE) “Verifica e monitoraggio Società Partecipate del Comune di Vittoria”.

SOSVI srl

Prot. 7306 dell’11.2.2020 “Revisione ordinaria delle Società partecipate 2019 – Adempimenti D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.”;

Consorzio Infomercati

Prot. 7306 dell’11.2.2020 “Revisione ordinaria delle Società partecipate 2019 – Adempimenti D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.”;

GAL Valli del Golfo SCARL

Prot. Gen. 28407 del 2.7.2019 (prot. 703/SSE) “Attività propedeutiche al Bilancio consolidato 2018 ex D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. Adempimenti in scadenza ex D.Lgs n. 175/2016 e D.Lgs 100/2017 – Piano di controllo e Vigilanza anno 2019”.

Associazione GAC Ibleo

Prot. 48924 del 15.11.2019 /prot. 1150/SSE) “Verifica e monitoraggio Società Partecipate del Comune di Vittoria”;

GAC Unicità del Golfo di Gela

Prot. 7325 del 11.2.2020 “Revisione ordinaria delle Società partecipate 2019 – Adempimenti D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.”;

Con i provvedimenti citati, si intende sottolineare che, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e gestionale delle Società Partecipate, le quali devono poter effettuare le scelte operative ritenute più consone per lo svolgimento dei servizi ad esse affidati, le operazioni concernenti la politica assunzionale, retributiva, gestionali-organizzativa delle stesse devono comunque essere precedute da uno specifico atto di indirizzo dell'Ente controllante nel quale siano indicate le linee operative da adottare in relazione ai piani e ai programmi (ex Art. 18 comma 2bis L, 12/08, Art. 19 del D Lgs N. 175/2017) al fine di rendere più efficiente,

efficace ed economica l'attività di erogazione di servizi pubblici nell'ottica di razionalizzazione della spesa e dei costi a carico degli enti pubblici. In tale ottica ed in attuazione del D.lgs 175/2016 e smi e del nuovo regolamento sul controllo analogo adottato con deliberazione n. 50/2018 della Commissione Straordinaria, la regolarizzazione dei procedimenti AMFM e AMIU in liquidazione e l'azione di controllo manageriale, contrattuale e normativo sulla Vittoria Mercati srl, hanno sicuramente impegnato l'ente sia nella programmazione amministrativa che finanziaria e contabile. L'approvazione dei programmi di liquidazione anche a distanza di diversi esercizi finanziari, la regolarizzazione dei bilanci AMIU-AMFM, l'allineamento delle azioni rispetto ai pareri della Corte dei Conti che risultano richiamati integralmente nelle note e negli atti sopraccitati, la riduzione della spesa e le limitazioni del soccorso finanziario, le misure e gli atti di vigilanza e controllo hanno guidato in tutto il periodo del mandato commissariale l'azione amministrativa in attuazione dei principi statuiti sia dagli artt. 97, 81 e 119 della Costituzione che dalla legge 241/1990.

In definitiva, richiamate principalmente le statuizioni della legge 147/2013 comma 550-552 e del D.Lgs 175/2016 e smi, per l'esercizio finanziario 2021 non si prevede di accantonare risorse in sede di approvazione del documento di previsione grazie all'attività amministrativa di regolarizzazione dei procedimenti di liquidazione delle aziende speciali. L'eventuale perdita di esercizio di bilancio 2020 scaturente dalla sospensione delle attività fieristiche della Vittoria Mercati srl a causa della crisi pandemica COVID 19 potrà trovare copertura finanziaria negli accantonamenti delle risorse del fondo per le funzioni fondamentali dei comuni (artt. 106 del D.L 34/2020 e 39 del D.L 104/2020) nell'esercizio 2021 (applicazione avanzo vincolato 2020) ed a seguito delle attività di certificazione della perdita di gettito.

Una quota di fondo 2021 potrà essere applicata in sede di approvazione del Rendiconto 2020 e dedicato alla gestione del contenzioso in materia di contratti di lavoro e passività pregresse del personale AMIU in liquidazione secondo le attività di liquidazione condotte dal Commissario liquidatore e previo il parere favorevole dell'Organo di revisione dell'Ente e dell'AMIU in liquidazione.

I siti web delle società partecipate e le connesse informazioni sui bilanci e gli adempimenti di cui al D.Lgs n. 175/2016 ed al D.Lgs n. 100/2017 sono indicati partendo dai link nel sito dell'Ente: www.comunevittoria.gov.it.

Il programma di revisione Ordinaria delle partecipate per l'anno 2020 ex art. 20 del D.Lgs 175/2016 e smi prevede la dismissione di tutte le partecipazioni detenute dall'Ente ad esclusione

di Vittoria Mercati srl per la quale nell'anno 2019 è già stato deliberato il mantenimento con azioni di razionalizzazione in ossequio alle indicazioni del MEF e ai pareri dei Revisori dei conti dell'Ente del 16.7.2019, inviato a mezzo PEC e il mantenimento delle partecipazioni delle altre società secondo le indicazioni del MEF e fino alla completa alienazione, i cui termini sono prorogati fino al 2021.

Nell'ambito delle azioni di controllo analogo, si richiamano i contenuti della nota prot. n. 63/PFB 2020 e n. 495/PFB 2020 e della Relazione prot. n. 1078 SSE - Vittoria Mercati Programmazione e Controllo; il richiamo alla relazione programmatica 2020-22 e 2021-2023, in ossequio al principio contabile applicato della Programmazione (allegato 4/1) del D.Lgs 118/2011 e smi è stato inserito nella nota di aggiornamento del DUP 2021-2023 del Comune di Vittoria unitamente agli atti di definizione del GAP (Gruppo amministrazione Pubblica) e di delimitazione del perimetro di consolidamento dell'Ente. **Con deliberazione n. 343 del 5.12.2019, infatti, è stata approvata la ridefinizione del GAP (Gruppo Amministrazione Pubblica) e il perimetro di consolidamento per l'anno 2019. Con deliberazione n. 66/2020 è stato approvato il Bilancio Consolidato per l'anno 2019.**

7. Fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) è una voce di bilancio costituita da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventa esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, situazione questa, che se non gestita con una soluzione contabile adeguata, porterebbe alla formazione di una componente di avanzo nell'anno in cui nasce il finanziamento (mancata imputazione dell'impegno) e di disavanzo (assenza del finanziamento della spesa) in quelli immediatamente successivi; e questo, fino alla completa imputazione dell'originaria

previsione di spesa. Si tratta di una situazione a cui il legislatore ha cercato di porvi rimedio con una soluzione originale.

La tecnica che prevede l'impiego del *fondo pluriennale vincolato* ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Nelle situazioni come quella prospettata, lo stanziamento di spesa di ciascun anno è composto dalla quota di impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi), con poche eccezioni richiamate dalla legge. Il legislatore ha quindi voluto evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di incerta esito e collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La soluzione indicata non è però esente da difficoltà di gestione.

Venendo ai *criteri adottati per la stesura del bilancio di previsione*, la quota dell'originario impegno liquidabile nell'esercizio è stata prevista nella normale posta di bilancio delle spese mentre quella che non si è tradotta in debito esigibile nello stesso esercizio (quota imputabile in C/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce delle uscite denominata *fondo pluriennale vincolato*. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del

bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza più la parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Lo *stanziamento complessivo* delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita (FPV/U) indica, pertanto, quella parte dell'impegno originario in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è stata rinviata, secondo il piano di lavoro previsto (crono programma per gli investimenti o previsione di liquidazione per le spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione) ad esercizi successivi.

Per quanto riguarda invece la *dimensione complessiva* assunta del fondo, l'importo indicato nella tabella seguente, è originato sia dai procedimenti di spesa sorti in esercizi precedenti (componente pregressa del FPV/U) che dalle previsioni di uscita riconducibili all'attuale bilancio (componente nuova del FPV/U).

I dati non sono stati ancora contabilizzati a seguito delle attività del Servizio finanziario dell'Ente, che sta ricevendo le comunicazioni dalle direzioni dell'Ente **a riscontro delle note prot. n.526, 562/PFB/2020** per poter procedere alla elaborazione dei dati pervenuti, prendendo atto che la situazione complessiva delle poste da contabilizzare sarà definita al 31.12.2020.

8. Transazioni deliberate ed in corso di approvazione.

Si rileva un appesantimento della situazione di cassa a seguito dell'approvazione di atti transattivi per diversi milioni di Euro per debiti pregressi dovuti a mancate coperture finanziarie per servizi e forniture. Ulteriori proposte di transazione sono pervenute al Servizio Finanziario e sono in fase di verifica da parte dell'Organo di Revisione dell'Ente o approvate nell'anno 2020.

- Sicula trasporti srl
- INPS-INPDP
- Sicilia Acque spa
- SRR Ragusa 7
- Transazioni per passività pregresse derivanti da Forniture energia elettrica – Enean, Banca Sistema, Banca Famafactoring, Vittoria Spe così come di competenza della Direzione Territorio e Patrimonio e CUC.

Sulle ogni proposta transattiva l'Organo di Revisione dovrà esprimere parere ai sensi dell'art. 239 del TUEL. Si richiama l'applicazione dell'art. 53 co. 6 del D.L 104/2020.

Con le note ricognitive dell'anno 2019-2020 richiamate precedentemente sono stati monitorati costantemente le passività e i debiti fuori bilancio a mezzo dichiarazioni delle direzioni.

9. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non sussistono.

10. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non sussistono.

11. Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

12. Entrate da permessi da costruire.

In questa voce sono classificati gli ex oneri di urbanizzazione. I proventi per permessi di costruire erano destinati esclusivamente al finanziamento di spese di investimento, quali interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale e per la realizzazione e/o completamento di opere, concorrendo così al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Le manutenzioni sia straordinarie che ordinarie del patrimonio comunale sono ritenute finalità prioritarie anche perché determinanti per la sicurezza e per una efficace ed efficiente erogazione dei servizi. Al bilancio di previsione si applicano le recenti statuizioni di cui alla legge di bilancio 2018 n.205.2017. A partire dal 1° gennaio 2018 infatti sono cambiate le regole di impiego degli oneri di urbanizzazione, che in forza del comma 460 art. 1 della legge 232/2016 potranno – senza più alcuna limitazione temporale – a essere vincolati esclusivamente per:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Anche per l'anno 2020 sono confermate le statuizioni della normativa richiamata.

A queste spese il decreto fiscale ha aggiunto quelle per la progettazione delle opere pubbliche.

La Direzione Territorio e Patrimonio ha comunicato le entrate preventivate ed è stata iscritta in bilancio una entrata di Euro 649.000,00 cap. 3000 ed Euro 123.206,77 al cap. 2990 (Titolo IV), in riduzione rispetto all'anno 2020. Sono state attivate nell'esercizio 2020, dalla direzione competente Territorio e Patrimonio, strumenti e azioni di repressione e contrasto dei fenomeni di abusivismo edilizio o regolarizzazioni pregresse, che nel triennio 21-23 dovrebbero condurre ad un aumento delle entrate per l'Ente.

13. Entrate derivanti da alienazioni patrimoniali.

Il comma 866, articolo 1, della Legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018) consentiva agli enti locali di destinare, per il triennio 2018-2020, i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitale dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. La disposizione riguarda anche i proventi derivanti da azioni o da piani di razionalizzazione, come, per esempio, quelle previste in materia di razionalizzazione periodica delle società partecipate dagli articoli 20 e 24 del Dlgs 175/2016.

La disposizione permette di destinare i proventi, derivanti per esempio dalle cessioni di immobili, di partecipazioni e di altri cespiti patrimoniali, al finanziamento delle spese iscritte nel titolo IV, relative al rimborso dei mutui e dei prestiti obbligazionari. E consente non solo di finanziare la quote capitale di competenza dell'anno in base al piano di ammortamento, ma anche di anticipare il pagamento delle quote in scadenza negli anni successivi.

In questo modo i proventi da alienazione patrimoniale concorrono al raggiungimento dell'equilibrio corrente («equilibrio economico-finanziario»), in base al quale le spese correnti, il rimborso delle quote capitale di mutui e prestiti ed i trasferimenti in conto capitale non possono che finanziarsi con le entrate correnti ed i contributi per l'estinzione dei prestiti, oltre

che con l'applicazione dell'avanzo di competenza di parte corrente (articolo 162, comma 6, Dlgs 267/2000).

La norma deroga alla regola generale in base alla quale i proventi delle alienazioni di beni e diritti patrimoniali sono destinati al finanziamento della spesa di investimento (articolo 199 Dlgs 267/2000), fatta eccezione per la quota del 10% da destinare obbligatoriamente all'estinzione anticipata dei mutui, in base all'articolo 56-bis del DL 69/2013, nel caso di proventi da alienazione del patrimonio immobiliare disponibile degli enti locali. Quota che si ritiene debba essere destinata a tale finalità anche nel caso in cui l'ente utilizzi i citati.

La norma è stata confermata dalla legge di bilancio 2019 n. 145/2018.

Le risorse scaturenti dall'alienazione dei beni mobili ed immobili di cui al piano triennale di alienazione 2021-2023 potranno essere utilizzate esclusivamente per la copertura delle rate dei mutui attivi. **Prudenzialmente non sono state iscritte entrate derivanti da alienazioni patrimoniali.**

14. Determinazione percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale.

Si da atto che il comune di Vittoria non risulta soggetto all'obbligo di copertura previsto dal citato art. 243 comma 2 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali in cui viene specificato che, sono sottoposti alle norme vigenti sulle percentuali di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti che si trovano in condizioni strutturalmente deficitarie, essendo obbligati, infatti, in materia di costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, a coprire detti costi con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%; si richiamano anche le statuizioni del D.L 22 dicembre 1981 n.786 – legge n.51 1982 e richiamato l'art 45 comma 1 D.Lgs n.504 del 1992;

In merito ai servizi a domanda individuale appare opportuno rilevare gli effetti della crisi pandemica COVID-19 hanno generato nel 2020 una riduzione per minori spese e minori entrate che potrà essere registrata nella certificazione entro aprile 2021, giusta decreto del Ministero delle Finanze di concerto del Ministero dell'Interno del 3 novembre 2020.

Per l'esercizio 2021 è stata prevista dalla Direzione competente una riduzione delle entrate del servizio mensa legato all'emergenza e riorganizzazione scolastica.

Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2021	Spese/costi Prev. 2021	% copertura 2021
Asilo nido	3.000,00	353.447,77	8%
Fiere e mercati (non ortofrutt. – fiori e frutta)	Esternalizzato		n.d.
Mense scolastiche	124.000	330.349,84	37%
Teatri, spettacoli e mostre (non attivato per 2021)			n.d.
Impianti sportivi	12.000,00	125.292,12	9,5%
Trasporti funebri	40.000		
Altri Servizi – Centro Donna – Espurgo pozzi neri	40.000	135.749,00	29%
Totale	219.000	944.838,73	23,17

14.2 Abrogazioni limiti di spesa

Per l'esercizio finanziario 2021 sono confermate le abrogazioni statuite nel D.lgs 124/2019 Collegato fiscale alla legge di bilancio 2020 n. 160/2019.

Art. 57 COMMA 2 DEL D.LGS 124/2019:

A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione

della spesa e di obblighi formativi:

- a) articolo 27, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- c) articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
- e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Le norme in materia di semplificazioni inserite nei commi da 2 a 2- septies, hanno accolto richieste formulate da tempo dall'ANCI, con l'abrogazione di tetti di spesa, vincoli e procedure ancora gravanti sugli enti locali e divenute anacronistiche rispetto alle nuove regole di finanza pubblica e all'esigenza di semplificazione amministrativa. Le norme disposte in fase di conversione del decreto ampliano di molto il **comma 2** dell'art. 57, che già prevedeva **abrogazione dei limiti di spesa per la formazione del personale** in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art.6, co. 13 del dl. n. 78/2010). In particolare, entrano in vigore dal 2020 le seguenti semplificazioni:

lett. b):

- abrogazione dei limiti di spesa per **studi ed incarichi di consulenza** pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010)
- abrogazione dei limiti di spesa per **relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza** pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del d.l. 78/2010)
- abrogazione del divieto di effettuare **sponsorizzazioni** (art. 6, comma 9 del DI 78/2010)
- abrogazione dei limiti delle spese per **missioni** per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010)

- abrogazione dell'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la **stampa di relazioni e pubblicazioni** distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008)
- abrogazione dei vincoli procedurali per l'**acquisto di immobili** da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1 ter del DL 98/2011)
- abrogazioni di limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di **autovetture**, nonché per l'acquisto di **buoni taxi** per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del Dl 95/2012) e abrogazione – per i Comuni che gestiscono servizi per più di 40mila abitanti - dell'**obbligo di comunicazione, anche se negativa, al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie** effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico (articolo 5 commi 4 e 5 della legge n. 67/1987).
- abrogazione dell'obbligo di adozione dei **piani triennali** per l'individuazione di misure finalizzate alla **razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali**, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007)
- abrogazione dei vincoli procedurali concernenti **la locazione e la manutenzione degli immobili** (articolo 24 del Dl 66/2014)

Comma 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'articolo 21-bis, comma 2, del decreto legge 24 luglio 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e l'articolo 1, comma 905, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

Il comma 2-bis abroga due disposizioni che vincolavano la disapplicazione di alcuni dei tetti di spesa, ora abrogati, all'approvazione del bilancio di previsione nei termini ordinari previsti dal TUEL (co. 905 legge di bilancio 2019 e art. 21-bis dl 50/2017).

15 Focus sulle entrate

Criteri di Valutazione

La previsione degli stanziamenti di entrata corrente è stata formulata sulla base del criterio principale della storicità con riferimento alle risultanze rilevabili dagli ultimi tre esercizi e dell'analisi degli indicatori di proiezione prudenziale del portale del Federalismo fiscale; In particolare i criteri utilizzati possono così riassumersi con riferimento alle poste di entrata più significative:

- Nuova IMU approvata nell'esercizio 2020 - gettito calcolato applicando le aliquote d'imposta deliberate dalla C.S., sul valore del patrimonio immobiliare desunto indirettamente dai versamenti effettuati nell'ultimo esercizio disponibile; e dell'analisi degli indicatori di proiezione prudenziale del portale del Federalismo fiscale. Per l'esercizio 2021 l'amministrazione verificherà l'effetto delle riscossioni della nuova IMU e le connesse perdite di gettito da F24, anche legate al recupero evasione TASI.
- Tassa sui rifiuti – gettito desunto dalle tariffe calcolate nel piano finanziario del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani 2020, giusta deliberazione n. 80/2020, in misura necessaria a garantire la integrale copertura dei costi del servizio (Euro 10.600.000). Per il 2021 è stata confermata l'applicazione delle tariffe del Piano Tari 2020 in attuazione delle deliberazioni nn. 443 e 444/2019 e successive;
- Addizionale IRPEF – entro i limiti minimo e massimo ricavabili dalla stima ministeriale desumibile dal foglio di calcolo disponibile sul portale del federalismo municipale, applicando le aliquote deliberate. Nell'anno 2019 è stato deliberato un aumento a 0,8% rispetto allo 0,7 dello scorso anno. Per il 2021 il valore iscritto risulta essere inferiore rispetto al 2020 considerando l'intervento delle perdite di gettito 2020;
- Imposta di pubblicità – sulla base delle comunicazioni della Direzione Tributi e deliberati dalla Giunta. I valori vengono ridotti per il 2021 rispetto al bilancio 2020;
- Fondo di Solidarietà – pari all'ammontare della spettanza previste – si registra un aumento dei trasferimenti nel 2020, non confermato nell'iscrizione delle entrate 2021, in via prudenziale;
- Diritto sulle pubbliche affissioni – sulla base della deliberazione della Commissione Straordinaria;
- Trasferimenti correnti dello Stato per interventi finalizzati – nella misura spettante nell'anno 2020;

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021-2023
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 16.12.2020

- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione – nell’ammontare accertato nel 2020 prudenzialmente ridotto laddove si manifestano situazioni di incertezza;
- Proventi per violazioni alla circolazione stradale – nella misura certa annua rilevabile dalle deliberazioni inerenti la destinazione dei proventi delle sanzioni codice della strada;
- Proventi dei servizi pubblici – sulla base del criterio storico degli accertamenti effettuati nell’ultimo esercizio e sulla base delle deliberazioni della C.S.;
- Proventi COSAP – sulla base delle deliberazioni di C.S. e delle indicazioni della Direzione Tributi, in riduzione rispetto all’anno 2020 per le minori riscossioni. Si richiamano i contenuti della deliberazione della Commissione Straordinaria in attesa dell’approvazione della legge di bilancio 2021 e dell’attivazione del canone unico patrimoniale previsto nella legge 160.2019, la cui iscrizione è già stata registrata al piano finanziario E 3.01.03.01.002;
- I proventi delle concessioni cimiteriali sono previsti sulla base del gettito registrato negli esercizi precedenti e in riduzione rispetto all’esercizio 2020;
- Proventi derivanti da oneri di urbanizzazione – permessi da costruire, sono stati previsti sulla base del gettito rilevato e delle comunicazioni dalla Direzione competente in relazione alle attività di recupero, regolarizzazione e contrasto all’abusivismo edilizio – cap. 3000 Euro 649.000 e cap. 2990 euro 123.207.

Sono stati attivati anche per l’anno 2021, i capitoli di Entrata di bilancio inerenti:

- Il Fondo Funzioni Fondamentali;
- Il Fondo per aiuti nazionali alle famiglie bisognose Covid 19;
- Il Fondo regionale per aiuti nazionali alle famiglie bisognose Covid 19;
- Il fondo spese per attività di sanificazione;
- Il fondo spese per lavoro straordinario e ordine pubblico della polizia locale;
- Il Fondo perequativo regionale;
- Il Fondo donazioni private Covid 19;

Nella sezione spesa sono stati attivati i corrispondenti capitoli di pari importo. Le somme non impegnate al 31.12.2020 al cap. di spesa 710/50 dedicato alle spese compensative della perdita di gettito 2020 (artt. 106 DL 34/2020 e 39 DL 104/2020) Risorsa U – 1.10.99.99.999 (altre

spese correnti n.c.a - (da Sole 24 ore Fisco e Contabilità del 24.11.2020), attivato con deliberazione di variazione al bilancio 2020-22 della C.S n. 77/2020, potranno essere stanziati nell'avanzo vincolato 2020 ed applicate anche prima dell'approvazione del Rendiconto nel 2021 (art. 187 del TUEL). Invero un'altra modalità di intervento contabile è l'iscrizione delle somme delle entrate del Fondone non utilizzate (surplus) in un capitolo di bilancio della missione n. 20 programma n. 3. In tale fattispecie appare, nello specifico non condivisibile l'iscrizione della parte vincolata di bilancio ma accantonata come prescrive la norma, con conseguenti difficoltà di applicazione e contributo al conseguimento dell'equilibrio n. 1 di competenza introdotto dal DM del 1° agosto 2019. La soluzione adottata dal comune di Vittoria appare corretta sia alla luce della ermetica applicazione dei principi contabili sia alla luce del contesto finanziario di disavanzo approvato con deliberazione n. 39.2020, che permette l'applicazione dell'avanzo vincolato in deroga a quanto statuito dalla legge 145/2018 commi 897, 898).

Si riporta un quadro sinottico del gettito calcolato

Entrata Tributaria e Extra Tributaria	Valore previsionale
TARI cap. 360	10.600.000,00 (PEF TARI 2020)
IDRICO (Acquedotto-Fognatura e Depurazione) cap. 1300-1301-1302	6.890.000,00 (PEF IDRICO 2021)
Nuova IMU cap. 190	8.100.000
COSAP cap. 1720	240.896,45
ICP cap. 140	140.000,00 in riduzione rispetto al 2020
IRPEF (0,8%) cap. 210	2.609.000,00 –in riduzione
RECUPERO EVASIONE TARI Cap. 360/1	1.750.735,34 (mantenimento prudenziale nonostante le azioni di maggior recupero evasione avviate – si veda tabella sottoriportata)
RECUPERO EVASIONE IDRICO, FOGNATURA E DEPURAZIONE Cap. 1300/5	350.000,00 (Valore prudenziale nonostante le azioni di recupero evasione avviate – si veda tabella sottoriportata)
RECUPERO EVASIONE IMU	1.950.000(riduzione a valore prudenziale)

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021-2023
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 16.12.2020

Cap. 190/1	nonostante le azioni di recupero evasione avviate – si veda tabella sotto riportata
ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE e CONDONO Cap. 2990 – 3000	772.206,00 (in riduzione al 2020)
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE Cap. 380	4.513.283,27

Con riferimento alle quantificazioni delle Entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dai contribuenti IMU, TASI, IRPEF sono state rispettate le statuizioni del principio contabile punto 3.7.5 - 6- Allegato 4/2 D.Lgs 118.11. e le proiezioni del portale del federalismo fiscale.

Di seguito si riportano i principali interventi straordinari di recupero evasione e accertamento avviati in via diretta dalla Direzione Tributi e Fiscalità locale nell'anno 2020 (si vedano i contenuti del paragrafo 2 e le note richiamate) i cui effetti in termini di: recupero residui attivi e riscossioni si renderanno evidenti nel corso dell'esercizio 2021 ed impattano prudenzialmente i documenti di programmazione 2021-2023. Gli effetti potranno essere ridotti dagli effetti sulla perdita di gettito delle entrate tributarie e patrimoniali connesse alla emergenza pandemica Covid 19. Le azioni di recupero evasione, morosità e riscossione coattiva saranno supportate dal nuovo agente per la riscossione Pubbliservizi srl.



Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021-2023
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 16.12.2020

Si riporta il prospetto delle entrate per titoli, tipologia categorie:

COMUNE DI VITTORIA (RG)
ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2021 - 2023

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010100	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	28.215.456,02	4.169.736,84	28.085.736,76	3.865.736,84	26.704.195,34	3.100.000,00
1010106	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	10.500.000,00	2.200.000,00	10.500.000,00	1.600.000,00	10.369.105,00	1.600.000,00
1010116	Imposta municipale propria	2.609.599,68	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00
1010151	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	12.550.736,34	1.960.736,34	12.850.736,34	1.750.736,34	12.600.000,00	1.500.000,00
1010199	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	150.000,00	0,00	130.000,41	0,00	130.000,34	0,00
1010400	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1010406	Fondi perequativi dallo Stato	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00
1030101	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00
1030101	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	4.613.283,27	0,00	4.683.310,07	0,00	4.683.310,07	0,00
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	4.613.283,27	0,00	4.683.310,07	0,00	4.683.310,07	0,00
1000000	TOTALE TIPOLOGIA 1	33.729.886,29	4.169.736,84	33.870.186,62	3.865.736,84	30.238.659,41	3.100.000,00
2010100	Trasferimenti correnti	24.083.866,48	7.167.786,68	18.882.672,00	7.167.786,68	17.676.887,68	7.167.786,68
2010101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	14.370.216,15	7.127.786,68	13.642.862,91	7.127.786,68	11.236.186,00	7.127.786,68
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	9.713.641,13	0,00	5.239.709,39	0,00	6.339.709,39	0,00
2000000	TOTALE TIPOLOGIA 2	24.083.866,48	7.167.786,68	18.882.672,00	7.167.786,68	17.676.887,68	7.167.786,68
3010000	Entrate antributarie	10.782.704,68	10.000,00	11.448.009,84	10.000,00	11.348.009,84	10.000,00
3010100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.394.572,13	0,00	6.443.202,00	0,00	6.343.202,00	0,00
3010200	Vendita di beni	2.748.871,97	10.000,00	3.440.444,00	10.000,00	3.440.444,00	10.000,00
3010300	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.649.260,05	0,00	1.562.363,64	0,00	1.562.363,64	0,00
3020000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.062.889,32	1.062.889,32	1.062.889,32	1.062.889,32	1.062.889,32	1.062.889,32
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.062.889,32	1.062.889,32	1.062.889,32	1.062.889,32	1.062.889,32	1.062.889,32
3020300	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.062.889,32	1.062.889,32	1.062.889,32	1.062.889,32	1.062.889,32	1.062.889,32
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3060000	Tipologia 600: Rimborsi e altre entrate correnti	1.851.424,04	1.160.424,04	1.851.424,04	1.160.424,04	1.851.424,04	1.160.424,04
3050300	Rimborsi in entrata	1.298.424,04	780.424,04	1.298.424,04	780.424,04	1.298.424,04	780.424,04
3059300	Altre entrate correnti n.a.c.	553.000,00	370.000,00	553.000,00	370.000,00	553.000,00	370.000,00
3000000	TOTALE TIPOLOGIA 3	18.982.911,46	2.213.307,36	14.466.517,00	2.213.307,36	14.366.517,00	2.213.307,36
4010000	Entrate in conto capitale	123.206,77	123.206,77	123.206,77	123.206,77	123.206,77	123.206,77
4010100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	123.206,77	123.206,77	123.206,77	123.206,77	123.206,77	123.206,77
4020000	Imposte da sanazione e condoni	3.166.896,63	1.314.000,00	3.173.064,06	1.314.000,00	3.168.064,06	1.314.000,00
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.052.705,15	1.314.000,00	3.069.762,67	1.314.000,00	3.064.762,67	1.314.000,00
4020300	Contributi agli investimenti da imprese	103.291,38	0,00	103.291,38	0,00	103.291,38	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	28.978.229,38	840.000,00	28.978.229,38	840.000,00	28.978.229,38	840.000,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	11.879.648,56	640.000,00	11.879.648,56	640.000,00	11.879.648,56	640.000,00
4031400	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	17.098.580,80	0,00	17.098.580,80	0,00	17.098.580,80	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
4060000	Tipologia 600: Altre entrate in conto capitale	1.148.000,00	848.000,00	1.148.000,00	848.000,00	1.148.000,00	848.000,00
4050100	Permessi di costruire	649.000,00	649.000,00	649.000,00	649.000,00	649.000,00	649.000,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
4000000	TOTALE TIPOLOGIA 4	33.438.432,68	2.726.206,77	33.486.480,18	2.726.206,77	33.441.480,18	2.726.206,77
7010000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00
7000000	TOTALE TIPOLOGIA 7	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00
8010000	Entrate per conto terzi e partite di giro	8.348.826,42	0,00	8.348.826,42	0,00	8.348.826,42	0,00
8010100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
8010200	Altre ritenute	5.848.826,42	0,00	5.848.826,42	0,00	5.848.826,42	0,00
8010300	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	213.226,45	0,00	213.226,45	0,00	213.226,45	0,00
8010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	5.635.600,00	0,00	5.635.600,00	0,00	5.635.600,00	0,00
8010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	213.226,45	0,00	213.226,45	0,00	213.226,45	0,00
8020000	Altre entrate per conto terzi	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
8020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	840.000,00	800.000,00	840.000,00	800.000,00	840.000,00	800.000,00
8020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	520.000,00	500.000,00	520.000,00	500.000,00	520.000,00	500.000,00
8020400	Depositi di risparmio terzi	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00

Pag. 1

COMUNE DI VITTORIA (RG)
ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2021 - 2023

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9029000	Altre entrate per conto terzi	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
8000000	TOTALE TIPOLOGIA 8	8.188.826,42	830.000,00	8.188.826,42	830.000,00	8.188.826,42	830.000,00
TOTALE TITOLI		144.134.688,20	49.878.038,08	140.753.484,42	49.178.038,08	137.860.199,80	48.927.300,88

18. Focus sulle spese

Criteria adottati per la determinazione delle previsioni di spesa corrente

Le previsioni della spesa corrente è avvenuta sulla base della programmazione contenuta nel D.U.P. e dando seguito alle indicazioni fornite, a più riprese, dai settori competenti della gestione dei servizi e dai responsabili del procedimento di spesa non sempre ricadente sullo stesso dirigente e dalle esigenze di contrazione della spesa avviate nell'ultimo biennio e indispensabili per la copertura dei disavanzi di amministrazione, approvati e ripianati con deliberazioni nn. 45 e 46/2020.

Lo stanziamento delle risorse per spese generali dell'Ente necessarie per il funzionamento degli uffici è stato determinato considerando la spesa storica e applicando su di essa una riduzione prudenziale in considerazione del continuo processo di razionalizzazione in atto disposto dall'Amministrazione, dalla normativa e dalle necessità di quadratura del bilancio. Come specificato nel DUP, la riduzione della spesa corrente in considerazione dei programmi e degli obiettivi definiti per il triennio 2021-2023, è appena sufficiente stante l'attuale organizzazione degli uffici, il volume delle attività richieste per il livello quantitativo e qualitativo dei servizi erogati come definito dal Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021– 2023. Per tale ragione dovrà essere massimizzato lo sforzo degli uffici nell'attività di contenimento della spesa considerando attentamente le risorse stanziate e dovranno necessariamente essere predisposti piani di monitoraggio continuo e riduzione della spesa, al fine di non compromettere gli equilibri di bilancio garantendo l'erogazione organizzata dei servizi.

Gli stanziamenti di spesa corrente hanno tenuto conto, innanzitutto, delle necessità determinate a seguito di obblighi di legge, di specifici finanziamenti correlati, di obbligazioni assunte in attuazioni di contratti di servizio e convenzioni, per servizi obbligatori, puntualmente comunicati dai rispettivi Responsabili. Le ulteriori riduzioni di spesa corrente sono state concordate e comunicate dalle Direzioni.



Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021-2023
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 16.12.2020

Si riporta il prospetto delle spese distribuite per missioni :

COMUNE DI VITTORIA (RG)
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI** 2021 -2022 - 2023

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				2.579.588,44	4.366.494,16	4.391.513,34
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO				0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.169.014,18	previdenza di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato: 29.093.004,19 0,00 0,00	23.194.248,73	22.796.047,06	19.904.030,49
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	16.460,10	previdenza di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato: 198.047,98 0,00 0,00	179.692,43	180.032,00	180.032,00
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	483.936,10	previdenza di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato: 3.100.179,89 0,00 0,00	2.987.539,49	2.847.504,52	2.837.330,53
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	2.082.881,50	previdenza di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato: 4.827.865,46 0,00 0,00	4.668.862,47	4.603.898,04	4.603.898,04
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	287.646,28	previdenza di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato: 989.286,44 0,00 0,00	677.443,37	677.806,66	677.806,66
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	438.147,12	previdenza di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato: 2.978.240,16 0,00 0,00	2.981.654,36	2.901.649,30	2.801.648,30
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	12.648,81	previdenza di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato: 10.000,00 0,00 0,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	87.126,83	previdenza di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato: 828.000,08 0,00 0,00	780.843,88	781.376,46	781.376,46
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8.812.063,50	previdenza di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato: 18.771.280,08 0,00 0,00	16.723.762,09	16.408.871,82	16.108.871,82
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.929.198,28	previdenza di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato: 8.830.882,02 0,00 0,00	8.834.870,88	8.626.722,01	8.626.722,01
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	21.943,09	previdenza di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato: 2.358.000,00 0,00 0,00	2.331.000,00	2.331.000,00	2.331.000,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.449.248,08	previdenza di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato: 23.868.291,76 0,00 0,00	21.693.732,18	19.648.807,87	19.648.807,87
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	19.682,98	previdenza di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato: 23.730,99 0,00 0,00	23.730,99	23.730,99	0,00
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	1.804.910,11	previdenza di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato: 23.730,99 0,00 0,00	43.313,92	2.168.022,83	1.497.824,70



Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021-2023
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 16.12.2020

COMUNE DI VITTORIA (RG)
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI** 2021 - 2022 - 2023

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	REGOLA PRESUNTA AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PROVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
		di cui gli impegni*		1.116.221,06	1.190.600,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previdenza di cassa	2.844.297,89	3.810.490,54	27.600,00	27.600,00
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agricole rurali e pesca	11.707,11	24.708,11	27.600,00	892,13	0,00
		di cui gli impegni*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previdenza di cassa	34.329,72	44.317,11	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	11.429,51	5.114.527,81	5.170.000,00	5.870.000,00	5.263.000,00
		di cui gli impegni*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previdenza di cassa	5.114.527,81	5.091.420,55	5.870,00	5.263,00
TOTALE MISSIONE 26	Finanziarie e creditizie	0,00	65.222.508,54	67.240.900,00	64.877.000,00	64.877.000,00
		di cui gli impegni*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previdenza di cassa	65.222.508,54	67.240.900,00	64.877.000,00	64.877.000,00
TOTALE MISSIONE 35	Debiti pubblici	0,00	3.217.511,85	3.871.162,12	3.832.210,95	3.888.408,12
		di cui gli impegni*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previdenza di cassa	3.217.511,85	3.871.162,12	3.832.210,95	3.888.408,12
TOTALE MISSIONE 40	Anticipazioni finanziarie	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00
		di cui gli impegni*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previdenza di cassa	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00
TOTALE MISSIONE 98	Variazioni per eventi fuori	1.063.204,60	10.300.004,52	9.199.500,42	9.199.500,42	9.199.500,42
		di cui gli impegni*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previdenza di cassa	10.300.004,52	9.199.500,42	9.199.500,42	9.199.500,42
TOTALE DELLE MISSIONI		28.277.919,42	200.714.483,28	190.000.779,17	176.632.000,22	176.632.000,22
		di cui gli impegni*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previdenza di cassa	200.714.483,28	190.000.779,17	176.632.000,22	176.632.000,22
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		28.277.919,42	200.714.483,28	190.000.779,17	176.632.000,22	176.632.000,22
		di cui gli impegni*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previdenza di cassa	200.714.483,28	190.000.779,17	176.632.000,22	176.632.000,22

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, in rapporto nei principi contabili generali della competenza, ordinato e nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
** Indicare gli anni di riferimento.



Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021-2023
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 16.12.2020

COMUNE DI VITTORIA (RG)
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2020 -2021 - 2022**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	BISOGNI PRESENTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
DEAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
DEAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRAFFO			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.820.084,88	18.875.798,81	18.426.401,23	12.954.982,21	12.829.473,28
	di cui già impegnato*			2.111.918,66	956.548,23	629.219,25
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			21.988.028,49	21.975.284,54	
TOTALE MISSIONE 02	Giochi	17.450,28	187.888,32	178.456,66	179.552,43	189.832,00
	di cui già impegnato*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			281.688,45	188.945,74	
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	743.795,81	3.226.434,29	3.073.962,89	2.955.353,77	2.871.584,82
	di cui già impegnato*			148.292,87	137.238,08	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			3.782.565,88	3.816.721,27	
TOTALE MISSIONE 04	Induzione e diritto allo studio	1.428.838,28	4.088.787,97	3.880.851,18	3.884.081,88	3.888.549,21
	di cui già impegnato*			188.451,68	27.487,88	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			4.767.822,49	5.995.572,91	
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	330.898,55	615.982,39	779.805,54	747.216,74	748.874,58
	di cui già impegnato*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			1.028.974,21	1.894.026,27	
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	277.054,59	688.412,77	2.834.472,75	404.884,29	464.549,29
	di cui già impegnato*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			717.772,32	5.111.527,34	
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	84.873,85	83.578,83	55.518,80	66.046,58	85.893,39
	di cui già impegnato*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			158.814,71	109.992,58	
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	582.906,42	824.181,85	799.966,78	798.263,83	779.289,87
	di cui già impegnato*			9.261,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			889.899,19	879.124,92	
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9.532.396,22	17.968.045,58	15.176.406,91	15.473.138,28	16.489.984,79
	di cui già impegnato*			6.247.726,92	369.642,77	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			23.636.087,29	24.270.234,87	
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	3.449.219,27	7.082.427,84	6.419.807,80	6.066.816,80	6.066.286,41
	di cui già impegnato*			284.422,06	58.928,54	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			8.269.212,81	12.887.071,87	
TOTALE MISSIONE 11	Secours civile	20.955,25	21.699,50	2.356.000,00	51.000,00	31.880,00
	di cui già impegnato*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			22.890,25	79.820,28	
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.999.827,84	13.827.881,34	19.324.296,06	12.968.837,39	12.483.297,24
	di cui già impegnato*			142.818,08	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			16.089.026,88	17.002.265,07	
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	838.545,18	2.218.814,76	1.277.267,48	1.408.858,28	1.481.486,92
	di cui già impegnato*			6.815,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			2.281.480,83	2.172.596,03	
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	28.827,92	38.821,93	28.821,93	38.000,00	38.890,93

19. Equilibri di Bilancio.

Per L'ANNO 2021 è fatto obbligo agli Enti locali di rispettare gli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 162 del TUEL: *Il principio dell'equilibrio generale secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese; Il principio dell'equilibrio della situazione corrente secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti). Il principio dell'equilibrio della situazione in conto*



Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021-2023
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 16.12.2020

capitale secondo il quale le entrate dei titoli 4° e 5°, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°.

COMUNE DI VITTORIA (RG)

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		- 9.148.150,44		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	4.366.494,16	4.391.515,34	2.868.229,59
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	67.299.730,22 0,00	65.108.078,82 0,00	62.819.774,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	64.563.798,35 0,00 6.900.000,00	59.677.679,23 0,00 6.500.000,00	56.894.369,99 0,00 6.500.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	42.217.008,77 0,00 39.145.906,05	40.209.811,39 0,00 37.152.626,97	40.235.498,56 0,00 35.134.326,80
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-43.847.571,06	-39.170.927,14	-37.178.314,14
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti(2) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	43.422.128,58 0,00	39.170.927,14	37.178.314,14
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	425.442,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00



Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021-2023
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 16.12.2020

COMUNE DI VITTORIA (RG)

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	33.439.432,66	33.456.490,18	33.441.490,18
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	425.442,48	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	33.013.990,18 0,00	33.456.490,18 0,00	33.441.490,18 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00



Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021-2023
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 16.12.2020

COMUNE DI VITTORIA (RG)

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	43.422.128,58		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-43.422.128,58	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente, se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

20. Fondo di Riserva

FONDO DI RISERVA. Ai sensi dell'art.166 del TUEL, e all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Lo stanziamento previsto nell'esercizio 2021 è **pari a € 190.460,56**.

21. Adempimenti Piattaforma Crediti Commerciali PCC- MEF , tempestività dei pagamenti e stock di debito

Le nuove disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2019 n. 145/2018 sulla tempestività dei pagamenti e alle conseguenti sanzioni stanno impegnando gli enti locali nella non sempre semplice attività di aggiornamento della piattaforma per i crediti commerciali (Pcc), per allineare i dati con la contabilità ed eliminare le tante discordanze presenti, derivanti in particolare da pregressi problemi informatici nella comunicazioni dei pagamenti relativi ai periodi precedenti all'entrata in vigore del sistema Siope +, ma anche da problematiche e disallineamenti ancora verificatisi nei periodi successivi.

Diventa quindi fondamentale per gli enti verificare tali valori rilevati dalla piattaforma e raffrontare gli stessi con quelli calcolati dagli applicativi gestionali in dotazione. La nota IFEL del 21 novembre 2019 chiarisce le modalità di calcolo dei nuovi indicatori.

L'indicatore di riduzione del debito commerciale residuo

Il comma 859 della legge di bilancio 2019 stabilisce che la misura massima della sanzione (obbligo di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali del 5% degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisti di beni e servizi) si applica “se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo

scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio". Se lo stock di debito alla fine dell'anno precedente si mantiene entro la soglia del 5% del totale delle fatture ricevute nello stesso anni, il debito è considerato, per così dire, "fisiologico" e la sanzione non si applica. L'algoritmo per il calcolo dell'indicatore di riduzione del debito è il seguente: - calcoliamo l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente, che chiameremo STOCK-1; - se STOCK-1 è minore o uguale al 5% del totale delle fatture ricevute nell'esercizio precedente: o l'indicatore individua un caso da non sanzionare sotto il profilo della mancata riduzione del debito pregresso e si passa ad elaborare l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti; - altrimenti (STOCK-1 maggiore del 5% del totale fatture): o calcoliamo l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del secondo esercizio precedente, che chiameremo STOCK-2;

- calcoliamo il rapporto dei due importi $R = \frac{\text{STOCK-1}}{\text{STOCK-2}}$ □ se $R \leq 0,9$ allora l'indicatore individua un caso da non sanzionare sotto il profilo della mancata riduzione del debito pregresso e si passa ad elaborare il ritardo annuale dei pagamenti; □ **se $R > 0,9$ allora l'indicatore fa scattare l'obbligo di accantonamento per mancata riduzione del debito pregresso secondo la quota massima del 5%.**

Il superamento dell'indicatore di tempestività dei pagamenti

La legge di bilancio 2019 interviene sulle modalità di calcolo dei tempi di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali, stabilendo che: l'"indicatore di ritardo annuale dei pagamenti" è "calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente" (comma 859, lettera b) e "i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare" (comma 861). Appare evidente che l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, così come avviene per l'indicatore di tempestività dei pagamenti, è calcolato come ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture e si riferisce alle sole fatture pagate come debito commerciale, ma che si differenzia da quest'ultimo per quanto attiene al perimetro delle fatture da considerare. L'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato introdotto dall'articolo 8, comma 1, del dl n. 66 del 2014 che, modificando

l'articolo 33 comma 1 del d.lgs. n. 33 del 2013, prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano con cadenza annuale “un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato ‘indicatore annuale di tempestività dei pagamenti’.” Il DPCM del 22 settembre 2014 ha chiarito, poi, che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato “come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento”. La Circolare MEF-RGS n. 22 del 2015 ha precisato, infine, che “devono essere prese in considerazione tutte le fatture pagate nel periodo, indipendentemente dalla data di emissione della fattura”.

In sintesi: l'indicatore di tempestività dei pagamenti misura esclusivamente la tempestività delle transazioni pagate nel periodo, indipendentemente da quando siano state ricevute le richieste di pagamento. Viceversa, l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, che ha l'obiettivo di esprimere la capacità dell'amministrazione di pagare le fatture scadute nell'anno: - non dovrà considerare le fatture scadute negli anni precedenti e pagate nell'anno; - dovrà considerare le fatture scadute nell'anno e non pagate.

L'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

L'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti riferito ad un esercizio è calcolato, dunque, come la media dei ritardi di pagamento ponderata in base all'importo delle fatture e considera le fatture scadute nell'anno e le fatture non scadute e pagate nell'anno. L'indicatore tiene conto delle fatture pagate come debito commerciale e non considera quelle pagate come debito non commerciale. Sono esclusi dal calcolo i periodi di inesigibilità delle somme per contestazione o contenzioso. Nel calcolo dell'indicatore sono considerate: - le fatture scadute nell'anno, pagate e ricevute nell'anno. Il ritardo di queste fatture è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento e può assumere valori positivi, negativi o nulli; - le fatture scadute nell'anno, pagate nell'anno e ricevute negli anni precedenti. Si tratta delle fatture ricevute nell'ultima parte dell'anno precedente (i 30gg o 60 gg di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002), oppure delle fatture ricevute negli anni precedenti per le

quali si è giustificata una sospensione dei termini di pagamento tale da prorogare la scadenza nell'anno di riferimento. Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento e può assumere valori positivi, negativi o nulli; - le fatture scadute nell'anno, non pagate e ricevute nell'anno. Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Può assumere solo valori positivi; - le fatture scadute nell'anno, non pagate e ricevute negli anni precedenti. Si tratta delle fatture ricevute nell'ultima parte dell'anno precedente, oppure delle fatture ricevute negli anni precedenti per le quali si è giustificata una sospensione dei termini di pagamento tale da prorogare la scadenza nell'anno di riferimento. Il ritardo è calcolato come il numero di giorni di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e il 31 dicembre dell'anno e può assumere solo valori positivi; - le fatture non scadute, pagate nell'anno e ricevute nell'anno. Si tratta di fatture pagate in anticipo rispetto alla scadenza (nel dettaglio: fatture ricevute nell'ultima parte dell'anno o fatture per le quali si è giustificata una sospensione dei termini di pagamento tale da prorogare la scadenza agli anni successivi). Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento e può assumere solo valori negativi (anticipo); - le fatture non scadute, pagate nell'anno e ricevute negli anni precedenti. Anche in questo caso si tratta di fatture pagate in anticipo rispetto alla scadenza (nel dettaglio: fatture per cui si è giustificata una sospensione dei termini di pagamento tale da prorogare la scadenza agli anni successivi). Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento e può assumere solo valori negativi (anticipo).

Il Fondo Garanzia va inserito nella missione 20 programma 03 ed il suo calcolo è effettuato in riferimento al macroaggregato 103, ossia quello relativo all'acquisto di beni e servizi di parte corrente.

Infine, ai sensi dell'art. 1 comma 859 della legge 145/2018, e secondo i calcoli elaborati dall'amministrazione, allo stato di approvazione del bilancio di previsione **si ritiene di prevedere l'attivazione del Fondo nel bilancio 2021-2023**, entro il 28.02.2021 e considerando le risultanze sullo stock di debito di fine anno al 31.12.2020.

DM del 7 dicembre 2020 – modifica del D.lgs 118/2011.

22. Nota ricognitiva sulle azioni di ripiano dei disavanzi di amministrazione

Si richiama il dodicesimo correttivo al D.Lgs 118/2011 giusta decreto MEF di concerto con il Ministero dell'Interno del 7 settembre 2020;

In data 19.12.2019, con deliberazione n.77, la Commissione Straordinaria ha approvato la nota di aggiornamento del DUP 2020-2022 e il bilancio di previsione 2020-2022;

In data 16.06.2020, con deliberazione n.39, la Commissione Straordinaria ha approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2019;

Con deliberazioni della Commissione Straordinaria n. 45 e 46 del 30.07.2020 sono stati approvati gli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio, di assestamento generale e di rientro dei disavanzi di 2020-2022, oltre al riconoscimento e ripiano dei disavanzi di gestione ex artt. 188 del TUEL, 39-ter e 39-quater del D.L. 162/2019; con le deliberazioni di variazione al bilancio di previsione n. 48 e 77/2020 sono stati ripristinati gli equilibri di bilancio ex art. 193 a seguito della segnalazione obbligatoria prot. n. 520-PFB/2020 della Direzione politiche Finanziarie ed Economiche ai sensi dell'art. 153 co. 6;

Visto l'art. 187 del D. lgs. n. 267/2000, come aggiornato dall' art. 80, comma 1, del D. lgs. n. 118/2011 e s.m.i., relativo alla composizione del risultato di amministrazione nelle componenti definite dai nuovi principi contabili di cui all'armonizzazione contabile avviata con il D. lgs. n. 118/2011; Visto l'art. 188 del D.lgs. n. 267/2000 che prevede che l'eventuale disavanzo accertato ai sensi del suddetto art. 186 del TUEL è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto di gestione; Si richiamano i contenuti delle note di programmazione, controllo e monitoraggio degli equilibri di bilancio, della situazione di tesoreria, di cassa e di competenza, secondo i dettami degli artt. 147 quinquies e 153 del TUEL, note prot. nn. 7, 76, 108, 225, 302, 325, 327, 397, 509, 510, 584, 614, 743/PFB 2019 PFB, 705/T, 2019, 62/T e 660/T 2020, 867/T2020, 215/SSE/2020 e prot. nn. , 37, 147, 167, 206, 235, 247, 250, 269, 286, 356, 364, 383, 415, 421, 450, 520, 563/PFB/2020 della Direzione Politiche finanziarie ed Economiche e Tributi-Servizi Fiscalità Locale.

Con le suddette note richiamate, il responsabile del Servizio Finanziario ha segnalato che la situazione finanziaria di dell'Ente riveste un livello di gravità tale da compromettere l'equilibrio finanziario di parte corrente del bilancio 2020-2022 e che per la stessa sono state attivate interventi immediati e misure di ripiano/rientro rivolti a garantire le funzioni fondamentali dell'Ente nonché l'erogazione dei servizi essenziali e ripiano graduale dei disavanzi. Al fine di tutelare gli equilibri di bilancio e prevenire una situazione di dissesto dell'Ente, sono state attivate misure correttive finalizzate, da un lato, al miglioramento della capacità di riscossione

delle entrate tributarie ed extra-tributarie anche attraverso un'incisiva lotta all'evasione, elusione e morosità dei tributi locali e, dall'altro, interventi strutturali di riduzione della spesa corrente e blocco/contrazione del debito concretamente realizzabili in un arco temporale di breve termine, al fine di non peggiorare ulteriormente le finanze comunali;

A seguito delle note di vigilanza del servizio finanziario e della Commissione Straordinaria, in ossequio al principio della prudenza, l'attività di gestione dell'Ente è stata limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge: pagamento di spese del personale, di residui passivi, di rate di mutui, imposte, canoni e servizi indifferibili ed essenziali, al fine di evitare danni all'Ente ed attuare le misure di contenimento e rientro finanziario;

Con la nota prot. n. 867T del 29.10.2020 della Direzione Tributi e Fiscalità locale, relazione informativa sugli accertamenti di lotta all'evasione e azioni di recupero morosità, lavorate nell'anno 2019-2020, anche in ossequio alla normativa prevista dalla legge 160/2019, in aggiornamento alla nota prot. n. 660T del 25.08.2020, che comunica il sensibile aumento del valore degli accertamenti esecutivi TARI, IMU e delle diffide di pagamento relative al canone idrico per l'anno 2019-2020, nonché delle ingiunzioni dirette di pagamento;

Si da atto anche del recente affidamento delle attività di riscossione coattiva alla Pubbliservizi Srl per il triennio 2021-2023 e della sensibile riduzione della spesa corrente a seguito delle note di vigilanza e controllo richiamate nel presente atto;

Vista la nota integrativa al Rendiconto di Gestione per l'esercizio 2019 prot. n. 259 PFB del 05.06.2020, allegata al Rendiconto e le note prot. n. 364, 450, 520 PFB, sulla situazione finanziaria, contabile e le misure di ripiano a mezzo contrasto all'evasione e morosità tributaria e riduzione della spesa e del debito dell'Ente;

Vista la Deliberazione n. 44/2020/PAR – Sezione Regionale di controllo Molise in merito alla corretta applicazione dell'art. 39 ter del D.Lgs 162/2019; Visti contenuti del paragrafo 4.1 “PRIMA IPOTESI: EMERSIONE DEL DISAVANZO SOLO A DECORRERE DAL RENDICONTO 2019”.

Il Disavanzo venutosi a determinare con l'approvazione del rendiconto è così suddiviso : - Fondi F.A.L . € 32.693.944,62 emersione del fondo anticipazione di liquidità nel rendiconto 2019 a seguito della dichiarata incostituzionalità dell' art.6 comma 2bis del D.L. 78/2015. La Corte costituzionale con sentenza n. 4 depositata in data 28/01/2020 ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma innanzi citata. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale si è reso obbligatorio accantonare nel risultato di amministrazione 2019 il F.A.L. per l'importo pari alle anticipazioni complessive di cui al d.l. 35/2013 e successivi, non ancora rimborsate. Il peggioramento del risultato di amministrazione è ripianato annualmente per un importo pari all' ammontare dell' anticipazione rimborsata nell' esercizio. - Pertanto contabilmente nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021-2023
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 16.12.2020

liquidità accantonata nel risultato di amministrazione 2019. Il medesimo importo sarà iscritto come fondo anticipazione di liquidità nella spesa del bilancio di previsione 2020 al titolo 4 della missione 20 - programma 03, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio; • FCDE (applicazione del metodo ordinario) € 36.879.244,12. A partire dal rendiconto 2019 è cessata la possibilità di avvalersi del metodo semplificato nel calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità in sede di determinazione del risultato di amministrazione. Questo Ente fino al rendiconto 2018 si è avvalso della facoltà di determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità avvalendosi del metodo semplificato. Pertanto a partire dal rendiconto 2019 l'accantonamento, al fondo dovrà essere elaborato con il metodo ordinario che prevede l'accantonamento nella misura del 100% secondo quanto stabilito dal principio contabile 4/2 del D.lgs 118/2011 e smi. Tale cambiamento di metodo di calcolo ha fatto scaturire il maggior accantonamento nel risultato di amministrazione nella misura di Euro 26.437.985,34. Il maggiore disavanzo emerso in sede di approvazione del rendiconto 2019, derivante dall'applicazione della nuova metodologia di calcolo, ai sensi di quanto stabilito dal D.L. 162/2019 art. 39 quater, può essere ripianato in non più di quindici annualità a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 in quote costanti per Euro 1.762.532,34; La restante parte di disavanzo, invece, dovrà essere ripianata in tre annualità ai sensi dell'art. 188 del TUEL, a partire dal 2020, per un importo complessivo di Euro 4.646.918,78, ossia Euro 1.548.972,92 annui (2020-2021-2022);

Il prospetto di ripiano dei disavanzi approvato con deliberazione n. 46/2020 e aggiornato con deliberazione n. 88/2020 è il seguente:

MODALITÀ APPLICAZIONE DEL DISAVANZO AL BILANCIO DI PREVISIONE N-1 – N+3	COMPOSIZIONE DISAVANZO AL 31.12.2019	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO			
		Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizi successivi
Disavanzo ordinario ex art. 188 del TUEL	4.646.918,78	1.548.972,92	1.548.972,92	1.548.972,92	
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni liquidità ex DL 35/2013 e smi ex art. 39 ter	6.051.050,22	1.030.615,52	1.054.988,90	1.080.010,80	2.885.435,00
Disavanzo derivante dall'adeguamento del F.C.D.E. con metodo ordinario come previsto dal D.L. 162/2019 ex art. 39 quater	26.437.985,34		1.762.532,34	1.762.532,34	22.912.920,66
TOTALE Lett. E – Rendiconto 2019	37.135.959,04	2.579.588,44	4.366.494,16	4.391.516,06	25.798.355,66

Nella delibera n. 46/2020 e con delibera n. 45/2020 richiamate sono state attuate le misure salvaguardia, di copertura finanziaria ed iscrizione dei disavanzi richiamati;

Visti i punti del Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 7 settembre 2020 – dodicesimo correttivo al D.Lgs 118/2011:

9.11.7: ...

-...Gli enti che in sede di approvazione del bilancio presentano un disavanzo di amministrazione presunto descrivono nella Nota illustrativa le cause che hanno determinato tale risultato e gli interventi che si intende assumere al riguardo.

Nella Nota illustrativa possono essere individuati i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare nel corso di ciascun esercizio in attuazione degli eventuali piani di rientro adottati. Tale indicazione consente annualmente di verificare il ripiano del disavanzo effettuato e di individuare l'eventuale ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di ciascun esercizio.

Gli enti che erano già in disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente illustrano altresì le attività svolte per il ripiano di tale disavanzo, segnalando se l'importo del disavanzo presunto al 31 dicembre è migliorato rispetto a quello risultante nell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto in via definitiva nel precedente bilancio di previsione alla voce "Disavanzo di amministrazione.

Nel caso in cui tale miglioramento non sia stato realizzato, la Nota integrativa indica l'importo del disavanzo applicato al precedente bilancio di previsione che non è stato ripianato, distinguendolo dall'eventuale ulteriore disavanzo presunto formatosi nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2.27 del principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2).....

....Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione....

13.10.3 *Gli enti in disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio descrivono nella Relazione sulla gestione le cause che hanno determinato tale risultato, gli interventi assunti in occasione dell'accertamento del disavanzo di amministrazione presunto o di successive rideterminazioni del disavanzo di amministrazione presunto, e le iniziative che si intende assumere a seguito dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo.*

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021-2023
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 16.12.2020

Gli enti che erano già in disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente illustrano altresì le attività svolte nel corso dell'esercizio per il ripiano di tale disavanzo, segnalando se l'importo del disavanzo al 31 dicembre è migliorato rispetto a quello risultante nell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto in via definitiva nel bilancio di previsione alla voce "Disavanzo di amministrazione.

Nel caso in cui tale miglioramento non sia stato realizzato, la Relazione sulla gestione indica l'importo del disavanzo applicato al bilancio di previsione (alla voce "Disavanzo di amministrazione) che non è stato ripianato, distinguendolo dall'eventuale importo dell'ulteriore disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2.26 del principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2).

.....Pertanto, la relazione sulla gestione descrive la composizione del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio individuato nell'allegato a) al rendiconto (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo proveniente dal precedente esercizio, indica le quote ripianate nel corso dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione in corso di gestione.

9.2.22 *Per il recupero della quota del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto è iscritta in bilancio una apposta voce, distinta rispetto a quella riguardante il disavanzo derivante dalla gestione, denominata "Disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto". A fronte di tale voce, in entrata è iscritto uno stanziamento di importo corrispondente riguardante le accensioni di prestiti, che sarà oggetto di accertamento in presenza di effettive esigenze di cassa.*

9.2.23 *È applicato al bilancio di previsione anche il disavanzo di amministrazione presunto accertato in occasione dell'approvazione del medesimo bilancio di previsione. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle iniziative necessarie al ripiano del disavanzo definitivamente accertato. Nel rispetto del principio della prudenza, nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, è applicato al bilancio di previsione in gestione anche l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione presunto accertato nel corso dell'esercizio, ad esempio in occasione dall'approvazione del rendiconto da parte della giunta regionale.*

9.2.24 *Il disavanzo di amministrazione può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo. Ad esempio, se la consiliatura/legislatura regionale termina nel corso del secondo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il disavanzo di amministrazione deve essere ripianato entro tale secondo esercizio.*

9.2.25 *Nei casi in cui la legge prevede l'adozione di un piano di rientro per il ripiano pluriennale del disavanzo di amministrazione, la deliberazione che approva il piano di rientro contiene:*

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021-2023
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 16.12.2020

- a) l'importo del disavanzo complessivo e l'importo del disavanzo oggetto del piano di rientro. Se approvato con riferimento ad un disavanzo di amministrazione presunto, il piano di rientro è aggiornato in occasione dell'approvazione del rendiconto;
- b) l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo di amministrazione,
- c) la descrizione delle iniziative che si prevede di assumere per recuperare il disavanzo. Ai fini del rientro possono essere utilizzate tutte le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale;
- d) la durata del piano di rientro e l'importo della quota annuale del ripiano, individuati nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge che autorizzano il ripiano pluriennale. Le quote annuali del ripiano sono applicate al bilancio di previsione iscrivendole, prima delle spese, in ciascuno degli esercizi del bilancio;
- e) l'individuazione puntuale, distintamente per ciascun esercizio, delle entrate e delle economie di spesa destinate al ripiano del disavanzo;
- f) l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo.

Il piano di rientro dal disavanzo è sottoposto al parere del collegio dei revisori.

Con periodicità almeno semestrale il presidente/sindaco trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori.

La relazione del primo semestre può essere allegata alla variazione di assestamento se approvata entro il termine previsto dall'art. 50, comma 1, del presente decreto per le regioni, le province autonome, e i loro organismi ed enti strumentali, e dall'art. 175, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 2000 per gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali.

La relazione di fine esercizio può essere inserita nella Relazione sulla gestione al rendiconto.

Il piano di rientro che individua puntualmente i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare a seguito dell'attuazione del piano di rientro nel corso di ciascun esercizio, consente di verificare l'importo del disavanzo ripianato annualmente e di distinguerlo dall'eventuale ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di ciascun esercizio. Le informazioni necessarie per tale verifica possono essere riportate anche nella Nota integrativa al bilancio di previsione

Il piano di rientro non realizzato, in tutto o in parte, nel corso di un esercizio, che ha determinato il mancato ripiano, totale o parziale, del disavanzo previsto per tale esercizio, deve essere aggiornato nel rispetto dei limiti di durata del piano originale. Il piano è aggiornato con le stesse modalità previste per la sua approvazione. Il piano di rientro non aggiornato non è in condizione di svolgere la propria funzione e non può continuare ad autorizzare il ripiano pluriennale del disavanzo.

9.2.26 Se in occasione dell'approvazione del rendiconto il disavanzo di amministrazione non è migliorato rispetto al disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce "Disavanzo di amministrazione" del precedente bilancio di previsione per il medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate al bilancio e non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio, mentre l'eventuale ulteriore disavanzo è ripianato dagli enti locali secondo le modalità previste dall'ultimo periodo dell'articolo 188, comma 1, del TUEL, non oltre la scadenza del piano di rientro in corso, e dalle Regioni negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale.

A tal fine:

- a) è considerato ripianato il disavanzo applicato in via definitiva al bilancio di previsione per il quale, nel corso dell'esercizio, sono state pienamente realizzate le operazioni individuate nel relativo piano di rientro, per un importo pari ai maggiori accertamenti di entrata e ai minori impegni registrati nelle scritture contabili se puntualmente previsti nel piano di rientro (o nella Nota integrativa al bilancio di previsione). Ai fini della compilazione delle tabelle di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo ripianato sono attribuite alla componente del disavanzo cui il piano di rientro si riferisce;
- b) il disavanzo non ripianato è pari alla differenza tra l'importo iscritto in via definitiva alla voce "Disavanzo di amministrazione" nel bilancio di previsione per l'esercizio cui il rendiconto si riferisce e il disavanzo ripianato di cui alla lettera a), salvo quanto previsto dal paragrafo 9.2.28;
- c) l'ulteriore disavanzo è costituito dal nuovo disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio, indicato come "Disavanzo dell'esercizio N" nei prospetti di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione.

Nei casi in cui non è possibile verificare la realizzazione degli accertamenti di entrata e delle economie di spesa previsti nel piano di rientro, il disavanzo ripianato è pari alla riduzione del disavanzo rappresentato dalla lettera E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione rispetto a quello della lettera E del rendiconto dell'esercizio precedente. Ai fini della compilazione delle tabelle di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo ripianato sono attribuite alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso. Al riguardo si rinvia all'esempio n. 13;

Ai fini del presente paragrafo e del successivo, le Regioni e le Province autonome verificano la riduzione del risultato di amministrazione rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente al netto delle rispettive quote del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

9.2.27 Anche con riferimento al disavanzo di amministrazione presunto, se non è migliorato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto alla voce "Disavanzo di amministrazione" del precedente bilancio di previsione per il medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate al bilancio e presumibilmente non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione nel quale è stato determinato il risultato di amministrazione presunto, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio, mentre l'eventuale ulteriore disavanzo presunto è ripianato dagli enti locali secondo le modalità previste dall'ultimo periodo dell'articolo 188, comma 1, del TUEL, non oltre la scadenza del piano di rientro in corso, e dalle Regioni negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale. Per le modalità di determinazione del disavanzo non ripianato e dell'ulteriore disavanzo si rinvia al precedente paragrafo. Nei casi in cui non è ancora possibile verificare la realizzazione degli accertamenti di entrata e delle economie di spesa previsti nel piano di rientro, il disavanzo ripianato è pari alla riduzione del disavanzo rappresentato dalla lettera E dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione rispetto a quello della lettera E del rendiconto dell'esercizio precedente. Se il rendiconto dell'esercizio precedente non è ancora stato approvato si fa riferimento al rendiconto approvato in Giunta o a dati di preconsuntivo. Ai fini della compilazione delle tabelle di cui al paragrafo 9.11.7 del principio applicato



Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021-2023
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 16.12.2020

della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo ripianato alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso. Al riguardo si rinvia all'esempio n. 13. .

9.2.28 Il disavanzo di amministrazione di un esercizio non applicato al bilancio e non ripianato a causa della tardiva approvazione del rendiconto o di una successiva rideterminazione del disavanzo già approvato, ad esempio a seguito di sentenza, è assimilabile al disavanzo non ripianato di cui alla lettera b) del paragrafo 9.2.26, ed è ripianato applicandolo per l'intero importo all'esercizio in corso di gestione. Sono escluse dall'applicazione del principio le sentenze che comportano la formazione di nuove obbligazioni giuridiche per le quali non era possibile effettuare accantonamenti. È tardiva l'approvazione del rendiconto che non consente l'applicazione del disavanzo al bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui il disavanzo si è formato.

9.2.29 Il disavanzo di amministrazione applicato al bilancio e non ripianato nell'esercizio precedente a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni può essere ripianato nei tre esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse dell'ente ovvero in ragione dell'esigibilità dei suddetti trasferimenti secondo il piano di erogazione delle somme comunicato formalmente dall'ente erogatore, anche mediante sottoscrizione di apposita intesa. In ogni caso resta fermo il termine dei tre esercizi per il ripiano del disavanzo, mentre non si applica il limite della durata della consiliatura/legislatura regionale.

9.2.30 Il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel piano di rientro e dalla registrazione dei maggiori accertamenti o dei minori impegni previsti nel bilancio negli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. Pertanto, gli enti che hanno approvato un piano di rientro che individua le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni, alla fine di ciascun esercizio possono:

- a) quantificare il maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente rispetto a quello applicato in via definitiva al bilancio di previsione;
- b) verificare se tale maggiore ripiano è determinato dall'anticipo delle attività previste nel piano di rientro per gli anni successivi;
- c) ridurre il disavanzo da ripianare negli esercizi successivi per un importo pari al maggiore ripiano che rispetta la condizione di cui alla lettera b).

Nel caso in cui non sia possibile riferirlo ai piani di rientro, il maggiore ripiano del disavanzo è attribuito alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso, nei limiti delle quote previste nell'esercizio successivo e seguenti e restano ferme le modalità di ripiano previste nei piani di rientro, che termineranno prima del previsto.....

In merito alle attività di variazione al bilancio 2020 per l'attivazione della contabilizzazione del Fondo Funzioni fondamentali e della connessa applicazione nell'esercizio 2021 come quota di avanzo vincolato si specifica che:

Nella sezione entrata e spesa del bilancio 2020-22, sono stati attivati i corrispondenti capitoli di pari importo. Le somme non impegnate al 31.12.2020 al cap. di spesa 710/50 dedicato alle spese compensative della perdita di gettito 2020 (artt. 106 DL 34/2020 e 39 DL 104/2020) Risorsa U – 1.10.99.99.999 (altre spese correnti n.c.a - (da Sole 24 ore Fisco e Contabilità del

24.11.2020), attivato con deliberazione di variazione al bilancio 2020-22 della C.S n. 77/2020, potranno essere stanziati nell'avanzo vincolato 2020 ed applicate anche prima dell'approvazione del Rendiconto nel 2021 (art. 187 del TUEL). Invero un'altra modalità di intervento contabile è l'iscrizione delle somme delle entrate del Fondone non utilizzate (surplus) in un capitolo di bilancio della missione n. 20 programma n. 3. In tale fattispecie appare, nello specifico non condivisibile l'iscrizione della parte vincolata di bilancio ma accantonata come prescrive la norma, con conseguenti difficoltà di applicazione e contributo al conseguimento dell'equilibrio n. 1 di competenza introdotto dal DM del 1° agosto 2019. La soluzione adottata dal comune di Vittoria appare corretta sia alla luce della ermetica applicazione dei principi contabili sia alla luce del contesto finanziario di disavanzo approvato con deliberazioni n. 39/2020 e nn. 45/46/2020, che permette l'applicazione dell'avanzo vincolato in deroga a quanto statuito dalla legge 145/2018 commi 897, 898).

In via ricognitiva si richiama anche la deliberazione n. 88/2020 della Commissione Straordinaria in merito alla determinazione dello stato dei disavanzi di amministrazione al 31.12.2020, come prima ed immediata applicazione delle statuizioni del DM del 7 settembre 2020 in merito alla approvazione della relazione semestrale del Sindaco.

Dai livelli di controllo effettuati dal sistema di finanziaria il disavanzo di amministrazione iscritto nel bilancio di previsione **ha trovato integrale copertura finanziaria a seguito di minori spese correnti registrate e maggiori accertamenti esecutivi tributari e patrimoniali dell'anno 2020 e confermati per l'esercizio 2021**. Si richiama la nota 867T/2020 in aggiornamento della nota prot. n. 660/T 2020. Poiché al momento della predisposizione del bilancio 2021 non è ancora possibile in via definitiva stabilire il dato certo sull'attività accertativa e delle economie di spesa è **possibile determinare il disavanzo ripianato dal confronto tra il disavanzo risultante dalla lettera "E" del rendiconto 2019 approvato con deliberazione n. 39/2020 il disavanzo scaturente nel prospetto 2021 del risultato di amministrazione presunto. Il peggioramento del risultato deve trovare integrale copertura finanziaria nel bilancio 2021 in aggiunta alle quote di disavanzo già iscritte.** (Fonte. Sole 24 ore – sezione Fisco e Contabilità - 11 dicembre 2020. Bilancio 2021-2023 controlli serrati per gli enti in disavanzo presunto).

In merito al disallineamento temporale tra il bilancio di previsione e il rendiconto, relativamente all'applicazione dell'avanzo, si specifica quanto espressamente previsto all'art. 187 del TUEL – principi contabili 4/2 par. 9.2 e 4/1 par. 9.7): l'avanzo libero o destinato non possono essere utilizzati prima dell'approvazione del Rendiconto. L'avanzo vincolato invece riguardando somme accertate con specifico vincolo di destinazione può essere utilizzato (es. somme vincolate 2020 per funzioni fondamentali) prima dell'approvazione del rendiconto così come le somme dedicate alle anticipazioni di liquidità (fondo e quota capitale) – art. 187 commi 3.3 ter e DM 1 agosto 2019 e art. 154 co.2 della legge di bilancio 2021 in corso di approvazione alle Camere.

Allo stato attuale non si rileva alcun peggioramento del disavanzo di amministrazione rispetto alla lettera E del prospetto al Rendiconto 2019 sottoriportato.



Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021-2023
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 16.12.2020

COMUNE DI VITTORIA (RG)

Allegato a) Risultato di amministrazione

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				2.148.150,44
RISCOSSIONI	(+)	7.338.790,40	80.829.301,85	87.968.101,25
PAGAMENTI	(-)	8.481.269,58	51.790.594,68	60.271.854,46
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			9.844.397,23
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			9.844.397,23
RESIDUI ATTIVI	(+)	44.975.245,08	13.828.525,61	58.803.770,69
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	6.407.323,81	14.307.319,52	20.714.643,33
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			871.035,15
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			3.842.363,81
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A) ⁽²⁾	(=)			43.220.135,63
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019				
Parte accantonata⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019 ⁽⁴⁾				36.879.244,12
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				32.863.044,82
Fondo perdite società partecipate				100.000,00
Fondo contenzioso				1.300.000,00
Altri accantonamenti				6.382.600,93
			Totale parte accantonata (B)	80.356.089,67
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				0,00
			Totale parte vincolata (C)	0,00
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
			Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	-37.135.954,04
			F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				



Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021-2023
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 16.12.2020

COMUNE DI VITTORIA (RG)

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)***

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	43.220.135,63
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	4.713.388,96
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	68.828.848,81
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	57.506.489,51
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	91.707,91
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020	645.336,57
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2021	59.809.512,55
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	980.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	2.100.000,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 ⁽¹⁾	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	58.689.512,55

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
Parte accantonata ⁽²⁾		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 ⁽⁴⁾	42.300.000,00
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità ⁽³⁾	46.853.906,05
	Fondo perdite società partecipate ⁽⁶⁾	0,00
	Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	1.000.000,00
	Altri accantonamenti ⁽⁵⁾	0,00
	B) Totale parte accantonata	90.153.906,05
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	2.282.000,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	2.282.000,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata a investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-33.746.393,50
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁷⁾	0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁷⁾

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

(*) Indicare gli anni di riferimento.

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2021.

(2) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2019, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2020 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2019. Se il bilancio di previsione dall'esercizio 2020 è approvato nel corso dell'esercizio 2021, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2020.

(5) Indicare l'importo del fondo 2020 risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2019, incrementato dell'importo relativo al fondo 2020 stanziato nel bilancio di previsione 2020 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2019. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2021 è approvato nel corso dell'esercizio 2021, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo 2020 indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2021.

(6) Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

(7) In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio direttamente il disavanzo di amministrazione presunto da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).



Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021-2023
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 16.12.2020

ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DEL PENULTIMO ESERCIZIO PRECEDENTE (a)	DISAVANZO PRESUNTO (b)	DISAVANZO RIPIANATO NEL PRECEDENTE ESERCIZIO (c) =(a)-(b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (e)=(d)- (c)
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto N-1 (solo per le regioni e le Province autonome) Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera.... Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui disavanzo tecnico al 31 Dicembre 2019 Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL35/2013 Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art 243-bis TUEL Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio recupero FCDE .da ripianare con piano di rientro di cui alle delibere 44 e 45/2020	 4.646.918,78 6.051.050,22 26.437.985,34	 0,00	 1.548.972,92 1.030.615,52 2579588,44	 0,00	 0
TOTALE	37135954,34	0,00	2579588,44	0,00	0

Si allegano i Modelli A1 – A2 al bilancio di previsione 2021-2023. Rispetto alle somme vincolate relative al Fondo per esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni ex art. 106 del D.L. 34/2020 e art. 39 del D.L. 104/2020 e alla connessa modalità di applicazione dell'avanzo vincolato si specifica che tali somme non sono soggette ai vincoli di cui ai commi 897 e 898

art.1 della legge 145/2018, come previsto all'art. 154 comma 2 della legge di bilancio 2021 in corso di approvazione alle Camere. *(nb. l'articolo e il comma di riferimento potrebbero essere modificati nel testo definitivo della legge di bilancio 2021).*

Dettaglio applicazione per capitoli:

CAP. ENTRATA – Cap. n. 2	CAP. SPESA
Euro 2.282.943,45	
	n.5870
	n.7222
	n. 3380
	n. 7290
	n. 5910

La relazione semestrale dell'amministrazione sul ripiano dei disavanzi è stata approvata in deliberazione n. 88/2020.

22. Entrate e spese non ricorrenti

La nota analizza l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021-2023
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 16.12.2020

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Entrate da titoli abitativi edilizi			
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni	67.000,00		
Recupero evasione tributaria	4.050.735,00		
Canoni per concessioni pluriennali			
Sanzioni codice della strada	790.407,00		
Entrate per eventi calamitosi			
compartecipazione ASP disabili mentali	1.390.000,00		
Totale	6.298.142,00	0,00	0,00

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
consultazione elettorali e referendarie locali	180.000,00		
spese per eventi calamitosi			
sentenze esecutive e atti equiparati	2.020.000,00		
ripiamo disavanzi organismi partecipati - aziende speciali			
penale estinzione anticipata prestiti			
Spese Covid 19	124.000,00		
Totale	2.324.000,00	0,00	0,00

23. Investimenti e indebitamento

NON è previsto ricorso ad indebitamento per gli investimenti previsti nel piano triennale opere pubbliche.

Il Dirigente

Alessandro BASILE



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' *
Esercizio finanziario 2021

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO(*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO(**) (c)	% di accantonamento al fondo determinata nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c / a)
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	25.165.435,02	4.190.810,79	4.190.810,79	16,6530
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	10.864.699,68			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	14.300.735,34	4.190.810,79	4.190.810,79	29,3050
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (Solo per regioni)	0,00	0,00	0,00	0,0000
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,0000
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (Solo per regioni)	0,00	0,00	0,00	0,0000
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,0000
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	1.144,00	0,00	0,00	0,0000
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	4.513.283,27	0,00	0,00	0,0000
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (Solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,0000
1000000	TOTALE TITOLO 1	29.679.862,29	4.190.810,79	4.190.810,79	0,1412
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	24.083.856,48	0,00	0,00	0,0000
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,0000
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,0000
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,0000
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,0000
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,0000
2000000	TOTALE TITOLO 2	24.083.856,48	0,00	0,00	0,0000
	Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	10.626.704,09	2.589.946,75	2.589.946,75	24,3720
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.052.883,32	10.711,00	10.711,00	1,0170
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	5.000,00	0,00	0,00	0,0000
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,0000
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.851.424,04	0,00	0,00	0,0000
3000000	TOTALE TITOLO 3	13.536.011,45	2.600.657,75	2.600.657,75	0,1921
	Entrate in conto capitale				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	123.206,77	0,00	0,00	0,0000
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	3.155.996,53	0,00	0,00	0,0000
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.052.705,15			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	103.291,38	0,00	0,00	0,0000
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	28.976.229,36	0,00	0,00	0,0000
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	11.879.648,56			
	Trasferimenti in conto capitale da UE	17.096.580,80			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,0000
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	35.000,00	0,00	0,00	0,0000
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1.149.000,00	0,00	0,00	0,0000
4000000	TOTALE TITOLO 4	33.439.432,66	0,00	0,00	0,0000
	Entrate da riduzione di attività finanziarie				

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2021

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO(*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO(**) (c)	% di accantonamento al fondo determinata nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c / a)
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,0000
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,0000
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,0000
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,0000
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,0000
TOTALE GENERALE(***)		100.739.162,88	6.791.468,54	6.791.468,54	0,0674
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE(**)		67.299.730,22	6.791.468,54	6.791.468,54	0,1009
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		33.439.432,66	0,00	0,00	0,0000

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). **Pertanto, il FCDE di parte corrente oprime anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.**